

DOCUMENTI

ATTI DI PAPA FRANCESCO

Lettera Apostolica in forma di «motu proprio» *Fidelis dispensator et prudens* per la costituzione di una nuova struttura di coordinamento degli affari economici e amministrativi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, 24 febbraio 2014, «AAS» 106 (2014) 164-165.

Fidelis dispensator et prudens (Lc 12,42).

COME l'amministratore fedele e prudente ha il compito di curare attentamente quanto gli è stato affidato, così la Chiesa è consapevole della responsabilità di tutelare e gestire con attenzione i propri beni, alla luce della sua missione di evangelizzazione e con particolare premura verso i bisognosi. In special modo, la gestione dei settori economico e finanziario della Santa Sede è intimamente legata alla sua specifica missione, non solo al servizio del ministero universale del Santo Padre, ma anche in relazione al bene comune, nella prospettiva dello sviluppo integrale della persona umana.

Dopo aver considerato attentamente i risultati del lavoro della Commissione referente di studio e indirizzo sull'organizzazione della struttura economico-amministrativa della Santa Sede (cfr Chirografo del 18 luglio 2013), dopo essermi consultato con il Consiglio dei Cardinali per la riforma della Costituzione apostolica *Pastor Bonus* e con il Consiglio di Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede, con questa Lettera apostolica in forma di Motu proprio stabilisco quanto segue:

CONSIGLIO PER L'ECONOMIA

1. È istituito il Consiglio per l'Economia, con il compito di sorvegliare la gestione economica e di vigilare sulle strutture e sulle attività amministrative e finanziarie dei Dicasteri della Curia Romana, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

2. Il Consiglio per l'Economia è composto di quindici membri, otto dei quali sono scelti tra Cardinali e Vescovi in modo da rispecchiare l'universalità della Chiesa e sette sono esperti laici di varie nazionalità, con competenze finanziarie e riconosciuta professionalità.

3. Il Consiglio per l'Economia è presieduto da un Cardinale Coordinatore.

SEGRETERIA PER L'ECONOMIA

4. È istituita la Segreteria per l'Economia, quale Dicastero della Curia Romana secondo la Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.

5. Tenendo conto di quanto stabilito dal Consiglio per l'Economia, la Segreteria risponde direttamente al Santo Padre e attua il controllo economico e la vigilanza sugli Enti di cui al punto 1, come pure le politiche e le procedure relative agli acquisti e all'adeguata allocazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze proprie di ciascun Ente. La competenza della Segreteria si estende pertanto a tutto ciò che in qualunque maniera rientra nell'ambito in oggetto.

6. La Segreteria per l'Economia è presieduta da un Cardinale Prefetto, il quale collabora con il Segretario di Stato. Un Prelato Segretario Generale ha il compito di coadiuvare il Cardinale Prefetto.

REVISORE GENERALE

7. Il Revisore Generale è nominato dal Santo Padre ed ha il compito di compiere la revisione contabile (audit) degli Enti di cui al punto 1.

GLI STATUTI

8. Il Cardinale Prefetto è responsabile della stesura degli Statuti definitivi del Consiglio per l'Economia, della Segreteria per l'Economia e dell'ufficio del Revisore Generale. Gli Statuti saranno presentati *quam primum* all'approvazione del Santo Padre.

Dispongo che quanto stabilito abbia immediato, pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili e che la presente Lettera apostolica in forma di *Motu proprio* sia pubblicata su «L'Osservatore Romano» del 24-25 febbraio 2014 e successivamente negli *Acta Apostolicae Sedis*.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 24 febbraio 2014, primo del Pontificato.

FRANCESCO

Lettera Apostolica in forma di «motu proprio», Trasferimento della Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica alla Segreteria per l'Economia, 8 luglio 2014, «AAS» 106 (2014) 618-620.

CONFERMANDO una tradizione plurisecolare, l'ultimo Concilio Vaticano II ribadì la necessità di conformare l'organizzazione della Santa Sede alle necessità dei tempi, adeguando soprattutto la struttura dei Dicasteri della Curia Romana, il loro numero, denominazione e competenza, così come i loro modi di procedere e il reciproco coordinamento alle reali esigenze della Chiesa in ogni momento.

Un concreto risultato di tali principi è avvenuto con la promulgazione, il 24 febbraio 2014, della Lettera apostolica, in forma di Motu Proprio, *Fidelis Dispensator et Prudens*, col quale ho istituito la Segreteria per l'Economia come Dicastero della Curia Romana. Essa, tenendo conto di quanto stabilito dal Consiglio per l'Economia, ha come competenze il controllo economico e la vigilanza sui Dicasteri della Curia Romana, sulle Istituzioni collegate con la Santa Sede e sulle amministrazioni dello Stato della Città del Vaticano.

Ciò considerato, e accogliendo il parere dei Capi Dicastero interessati, ho ritenuto opportuno che la Segreteria per l'Economia assuma sin d'ora tra i suoi compiti istituzionali, d'accordo con le modalità e nei tempi che stabilisca il relativo Cardinale Prefetto, quelli che fino ad oggi erano attribuiti alla denominata "Sezione Ordinaria" dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e, quindi, di trasferire al suddetto Dicastero le competenze che la costituzione apostolica *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988 aveva affidato a detta Sezione dell'Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede. Di conseguenza, l'Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede non sarà più divisa in Sezioni e, in avvenire, svolgerà unicamente i compiti che finora erano a carico della Sezione straordinaria.

Di conseguenza, dopo aver esaminato con cura ogni questione riguardante la materia, e chiesto il parere dei Dicasteri competenti e di persone esperte, stabilisco e decreto quanto segue:

Articolo 1.

Il testo dell'articolo 172 della costituzione apostolica *Pastor Bonus* è integralmente sostituito dal testo seguente:

§1. Spetta a questo Ufficio di amministrare i beni di proprietà della Santa Sede destinati a fornire i fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia Romana.

§2. L'Ufficio amministra anche i beni mobili ad esso affidati da altri enti della Santa Sede.

Articolo 2.

Il testo dell'articolo 173 della costituzione apostolica *Pastor Bonus* è integralmente sostituito dal testo seguente:

L'Ufficio è presieduto da un Cardinale, assistito da un determinato numero di Cardinali e da un Prelato Segretario.

Articolo 3.

Sono abrogati gli articoli 174 e 175 della costituzione apostolica *Pastor Bonus*.

Articolo 4.

Il Prefetto della Segreteria per l'Economia costituirà una Commissione tecnica con lo scopo di facilitare il trasferimento delle competenze finora attribuite alla Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e determinerà, a partire della data odierna, come dovranno risolversi le questioni pendenti presso la suddetta Sezione Ordinaria fino al completo trasferimento effettivo dei compiti.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano «L'Osservatore Romano», entrando in vigore il giorno stesso della promulgazione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 8 Luglio dell'anno 2014, secondo del Pontificato.

FRANCESCO

Rescriptum “*ex audientia Sanctissimi*” sulla istituzione di un Collegio, all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede, per l’esame dei ricorsi di ecclesiastici per i “*delicta graviora*”, 3 novembre 2014, «L’Osservatore Romano», 12 novembre 2014, p. 8.

IL Motu Proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* (SST) del 30 aprile 2001, aggiornato il 21 maggio 2010, precisa quali sono i delitti riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. artt. 1-6), a norma dell’art. 52 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.

Nel giudicare i delitti sopra indicati, la Congregazione per la Dottrina della Fede procede tramite processo penale, giudiziale o amministrativo (cfr. art. 21 § 1 e § 2, n. 1 SST), salva la possibilità di sottoporre direttamente la decisione al Sommo Pontefice per i casi gravissimi (cfr. art. 21 § 2, n. 2 SST). Resta inteso, relativamente ai delitti contro la fede, che la competenza in prima istanza è dell’Ordinario o del Gerarca (cfr. art. 2 § 2 SST).

A motivo del numero dei ricorsi e della necessità di garantire un più rapido esame degli stessi, dopo approfondita riflessione, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il 3 novembre 2014, il Sommo Pontefice Francesco ha decretato quanto segue:

1. è istituito all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede uno speciale Collegio, formato da sette Cardinali o Vescovi, che possono essere sia membri del Dicastero, sia esterni ad esso;

2. il Presidente e i membri di detto Collegio sono nominati dal Papa;

3. il Collegio è un’istanza di cui la Sessione Ordinaria (*Feria IV*) della Congregazione si dota per una maggiore efficienza nell’esame dei ricorsi di cui all’art. 27 SST, senza che vengano modificate le sue competenze in materia così come stabilite dal medesimo art. 27 SST;

4. qualora il reo sia insignito della dignità episcopale, il suo ricorso sarà esaminato dalla Sessione Ordinaria, la quale potrà anche decidere casi particolari a giudizio del Papa. Ad essa potranno inoltre essere deferiti altri casi a giudizio del Collegio;

5. sarà cura del Collegio informare periodicamente delle proprie decisioni la Sessione Ordinaria;

6. un apposito Regolamento interno determinerà le modalità operative del Collegio.

Il Santo Padre ha disposto che il presente decreto generale esecutivo sia promulgato mediante la pubblicazione su «L’Osservatore Romano», entran-

do in vigore l'11 novembre 2014, e successivamente nel commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 3 Novembre 2014

Pietro Card. Parolin, *Segretario di Stato*

IL DIRITTO AL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE
NELLA PROCEDURA PENALE AMMINISTRATIVA
E LA TUTELA DELLA TERZIETÀ DELLA “FERIA IV”
DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE*

ABSTRACT: La Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) ha una particolare competenza sui delitti di abuso sessuale contro un o una minore da parte di ecclesiastici. La CDF ha ottenuto dai Papi la possibilità di imporre pene perpetue in via extragiudiziale per punire tempestivamente i delinquenti a tutela delle vittime e della comunità ecclesiale, garantendo all'accusato un sostanziale diritto al doppio grado di giurisdizione e al giusto processo. Per meglio tutelare detti diritti, Papa Francesco ha creato un nuovo “Collegio” all'interno della Sessione Ordinaria della CDF. Detto Collegio è composto da sette Cardinali e Vescovi nominati dal Papa anche fra persone che prima non appartenevano alla Sessione Ordinaria.

PAROLE CHIAVE: Congregazione per la Dottrina della Fede, “delicta graviora”, procedura penale extragiudiziale.

ABSTRACT: The Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF) has special competence over the delict of sexual abuse of a minor on the part of clerics. The CDF has received from the Popes the faculty to impose perpetual penalties in an extrajudicial manner by quickly punishing offenders for the protection of victims and the ecclesial community, guaranteeing the accused a substantive right to a double level of jurisdiction and to a just process. For the greater protection of these rights, Pope Francis has created a new “College” within the Ordinary Session of the CDF. This College is composed of seven Cardinals and Bishops appointed by the Pope, including persons who did not already belong to the Ordinary Session.

KEY WORDS: Congregation for the Doctrine of the Faith, “Graviora Delicta”, Extrajudicial Penal Procedure.

* Questo commento, destinato agli Studi in onore del Prof. Helmuth Pree, l'ho aggiunto come §§ 10 e 11 della relazione: *Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica*, in CONSOCIATIO INTERNATIONALIS STUDIO IURIS CANONICI PROMOVENDO / SCHOOL OF CANON LAW, THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA / CO-SPONSORED BY THE UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, xv *International Congress of Canon Law, “Crime and Punishment”. Nature, Problems and Perspectives of Canonical Penal Law and Its Relation to Civil Law*, Washington, DC – 17-21.IX.2014, in corso di stampa. Rinvio a detta relazione per una considerazione più motivata dei concetti propedeutici di questo commento in cui ometto l'analisi di diverse questioni, come quella della natura di “decreto generale esecutivo” (cfr. cc. 29 e 31) del Rescritto.

SOMMARIO: 1. Il diritto al doppio grado di giurisdizione e la tutela della terzietà dell'organo predisposto per l'ultima istanza del ricorso amministrativo garanzia del giusto processo penale extragiudiziale. – 2. Cenni sull'iter di una causa sui "delicta graviora" riservati alla CDF. Verso un rafforzamento dell'indipendenza della "Feria IV" nei confronti del Congresso. – 2.1. Sulla (innovativa) competenza assoluta della CDF per decidere i "delicta graviora" in "prima istanza" giudiziale e amministrativa. – 2.2. Sul momento e sull'oggetto dell'obbligo dell'Autorità locale d'informare la CDF e sulle diverse possibili risposte del Dicastero. – 2.3. I membri del Congresso della CDF. – 2.4. I provvedimenti del Congresso sull'indagine previa dell'Autorità locale e la decisione dell'"Incaricato" del Congresso sul merito della causa. – 2.5. L'iter nel processo giudiziale. – 2.6. L'iter nella procedura extragiudiziale. – 2.7. La competenza della "Feria IV" secondo la giurisprudenza della CDF precedente il Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014. – 2.8. Il nuovo Collegio, all'interno della CDF, per l'esame dei ricorsi di ecclesiastici per i "delicta graviora" creato con un Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014. – 2.9. Sulla competenza in via amministrativa del nuovo "Collegio". – 2.10. Sulla competenza in via giudiziale del nuovo "Collegio".

1. IL DIRITTO AL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE E LA TUTELA DELLA TERZIETÀ DELL'ORGANO PREDISPOSTO PER L'ULTIMA ISTANZA DEL RICORSO AMMINISTRATIVO CONDIZIONI DEL GIUSTO PROCESSO PENALE EXTRAGIUDIZIALE

«NON si dà appello né ricorso contro la sentenza o il decreto del Romano Pontefice» (c. 333 § 3; cfr. c. 1629, 1°). «Il giudice non è competente a giudicare atti o strumenti confermati in forma specifica dal Romano Pontefice, salvo non ne abbia avuto prima mandato dal medesimo» (c. 1405 § 2). Pertanto, come manifestazione di rispetto dell'indipendenza giudiziale e per evitare che l'intervento del Santo Padre (la cui realizzazione "in forma specifica" non è sempre evidente¹) possa privare gli interessati del diritto al doppio grado di giurisdizione, il CIC del 1917 (cfr. c. 244 § 2), la REU² e la PB,³ in modo del tutto omogeneo, sanciscono che non «devono essere sottoposte all'approvazione del Sommo Pontefice» «le sentenze del Tribunale della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, pronunciate entro i limiti della rispettiva competenza», nonostante riguardino cause «di maggiore importanza» (cfr. PB art. 18 [a]). Evidentemente, la norma ser-

¹ Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi quo Normae Rotaes in forma specifica approbantur*, 23 febbraio 1995, «AAS», 87 (1995), p. 366.

² Cfr. BEATO PAOLO VI, cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, n. 136, «AAS», 59 (1967), pp. 885-928 (citata: REU).

³ Cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor bonus* ed *Adnexa*, 28 giugno 1988, art. 18, «AAS», 80 (1988), pp. 841-934 (citata: PB).

ve non solo per la Rota e la Segnatura ma anche per gli altri Tribunali Apostolici e, in particolare, per la CDF nel giudicare i *delicta graviora*, secondo quanto stabiliscono le “Normae de delictis CDF reservatis”: «Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice». ⁴ Com’è noto, fino al 15 agosto 1967 con la REU ⁵ (quando vigeva l’istr. “Crimen sollicitationis” [1922/1962] ⁶), le decisioni della CDF erano, in realtà, del Santo Padre, il quale era il Prefetto della Congregazione (colui che la presiedeva). Ne derivava la loro inimpugnabilità. Il sistema è stato felicemente modificato. Questa *mens legislatoris* potrebbe servire per rettificare l’impianto normativo vigente per le decisioni amministrative di natura penale nell’ambito di competenza della Congregazioni per l’Evangelizzazione dei Popoli (in seguito: CEP) ⁷ e

⁴ S. GIOVANNI PAOLO II, “Normae substantiales et processuales” promulgate col m.p. “Sacramentorum sanctitatis tutela”, 30 aprile 2001, art. 6 § 3, «Ius Ecclesiae», 16 (2004), pp. 313-321, in seguito citato: m.p. “Sacramentorum sanctitatis tutela”, 30 aprile 2001. Identica prescrizione in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, “Normae de gravioribus delictis”, approvate e promulgate con Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 21 maggio 2010, art. 8 § 3, «AAS», 102 (2010), pp. 419-430, in seguito citate: “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010. Sulla data delle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *Processi e procedure penali: sviluppi recenti*, § 3, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE, v *Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico*. Roma, 16-20 settembre 2013, in corso di stampa, e in “Opus Iustitiae: Pax et Unitas”. Homenaje al Prof. D. Antonio Belloch Poveda, edited by José Francisco Castelló Colomer, Valencia, Ed. Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 2014, pp. 213-245.

⁵ Cfr. BEATO PAOLO VI, m.p. *Integrae servandae*, 7 dicembre 1965, n. 2, «AAS», 57 (1965), pp. 952-955; REU, cit. in nota 2, n. 30.

⁶ S.S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII [SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL SANTO UFFIZIO], *Instructio “Crimen sollicitationis” de modo procedendi in causis sollicitationis*, 16 marzo 1962, in <http://www.bishop-accountability.org/downloads/crimenlatinfull.PDF>, versione inglese in http://www.vatican.va/resources/resources_crimen-sollicitationis-1962_en.html, in seguito citata: istr. “Crimen sollicitationis” (1922/1962). Tale norma è identica a quella precedente del 9 giugno 1922 e simile a quelle del 1866, 1890 e 1897 (cfr. IOANNIS ORTEGA UHINK, *De delicto sollicitationis. Evolutio historica, documenta, commentarius*, Washington, Catholic University of America Press, 1954, p. 202, nota 39).

⁷ Cfr. “Facoltà speciali” concesse da Benedetto XVI al Cardinale Prefetto, Ivan Dias, nell’udienza del 19 dicembre 2008: in CEP, *Special faculties for administrative procedure for the laicization of priests, deacons and members of Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life for “missio ad gentes”*, Prot. N. 0579/09, March 31, 2009, in *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2009*, Washington, CLSA, 2009, pp. 48-52: a) CEP, *Letter to Superiors General, Missionary Societies of Apostolic Life dependent on the Congregation for the Evangelization of Peoples*, in *ibidem*, pp. 48-50; b) CEP, *Request for Dispensation from Clerical Obligations Presented by Priests and Deacons*, Prot. N. 0579/09, March 31, 2009 (Enclosures), in *ibidem*, pp. 50-52; c) CEP, *Dismissal “in poenam” of clerics from the clerical state. Instructions for the Ordinaries*, Prot. N. 0579/09, 31 March 2009. La versione italiana di questi tre documenti è stata praticamente trascritta da VINCENZO MOSCA: *Le facoltà speciali concesse alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e alla Congregazione per il Clero (in particolare circa la dimissione dalla condizione giuridica clericale “in poenam” ed “ex officio” per via amministrativa)*, in *I delitti riservati alla Congregazione per la*

della Congregazione per il Clero (in seguito: CPC),⁸ nonché la decisione *ex art. 21 § 2, 2°* delle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, che sono provvedimenti del Papa e, quindi, inimpugnabili, malgrado siano “di prima istanza”.

Infatti, vietare sistematicamente il diritto al doppio grado di giurisdizione (*lato sensu*, ovvero considerando il ricorso gerarchico come una “seconda istanza”) in materia penale, come fanno le norme testé citate a causa del necessario intervento del Santo Padre nei rispettivi provvedimenti definitivi, è contrario alla tradizione canonica che (tranne nelle cause riservate alla CDF per la particolare posizione del Papa in questo Dicastero fino al 1967) lo riconosceva persino contro le pene inflitte *ex informata conscientia* (cfr. CIC 1917 c. 2194). Nella vigente disciplina presso la CDF, il diritto di appello *stricto sensu* (giudiziale) è stabilito dagli artt. 2 § 2, 16, 20, 23, 26 § 1, 28, 2° e 3°, persino nelle fattispecie riguardanti «i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al c. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al c. 1061 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali»

Dottrina della Fede, a cura di Andrea D’Auria, Claudio Papale, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2014, pp. 159-180.

Cfr. DAMIÁN G. ASTIGUETA, *Le facultà speciali concesse alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e alla Congregazione per il Clero*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2012, pp. 135-148; JOSÉ BERNAL, *Nuevos desarrollos del procedimiento administrativo para la imposición de las penas*, in ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS, *Actas de las XXXII Jornadas de actualidad canónica*, Madrid, 11-13 de abril de 2012, Madrid, Ed. Dykinson, 2014, pp. 134-137; ANDREA D’AURIA, *Le Facoltà speciali della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli*, «Ius Missionale», 1 (2007), pp. 257-261; JOAQUÍN LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, in *Archivio Giuridico*, 232 (2012), pp. 194-197 (versione on line: www.biblioteca canonica.net/docsai/btcain.pdf e www.iuscanonicum.it/Contributi); CLAUDIO PAPALE, *Il can. 1395 e la concessa facultà speciale di dimissione dallo stato clericale “in poenam”*, «Ius Missionale», 2 (2008), pp. 39-57, in particolare pp. 50-57. Lo studio di CARLO FABRIS (*Le facultà speciali della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli in materia matrimoniale nel quadro delle competenze del dicastero e della situazione politico-ecclesiale cinese*, in *Matrimonio canonico e culture*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, pp. 219-256) riguarda solo le facultà speciali sulle cause matrimoniali in Cina e non considera cause su altre materie.

⁸ Cfr. CPC, *Lettera circolare di presentazione delle facultà ricevute dal Sommo Pontefice in data 30 gennaio 2009*, 18 aprile 2009, «Revista Española de Derecho Canónico», 67 (2010), pp. 391-400 e «Il Regno-documenti», 13 (2009), pp. 392-396; CPC, *Lettera Circolare per l’applicazione delle tre “Facoltà speciali” concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice*, 17 marzo 2010, «Revista Española de Derecho Canónico», 67 (2010), pp. 923-933 e «Ius Ecclesiae», 23 (2011), pp. 229-235; commenti di DAMIÁN G. ASTIGUETA, *Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero*, «Periodica», 99 (2010), pp. 1-33; FEDERICO R. AZNAR GIL, «Revista Española de Derecho Canónico», 67 (2010), pp. 923-933; JOAQUÍN LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, cit. in nota 7, pp. 197-202; FRANCESCO PAPPADIA, *Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*, «Ius Ecclesiae», 23 (2011), pp. 235-251.

(art. 1 § 2), tranne che il mandato previo del Romano Pontefice indichi una clausola simile a “*remoto quolibet iuris remedio*” o “*appellatione remota*” (vide *infra* § 2.9, d]). Il sostanziale diritto al doppio grado di giurisdizione è, altresì, garantito in via amministrativa dall’art. 27 delle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010. Difatti, benché sia escluso il contenzioso-amministrativo presso la Segnatura Apostolica, contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla CDF nei casi dei delitti riservati, si ammette un ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, uguale al termine previsto per il contenzioso-amministrativo presso la Segnatura Apostolica.⁹ Tale ricorso sarà deciso normalmente dal nuovo (reso pubblico l’11 novembre 2014) “Collegio per l’esame dei ricorsi di ecclesiastici per i ‘delicta graviora’” (vide *infra* § 2.9, a)].¹⁰ Tale organo è definito come «un’istanza di cui la Sessione Ordinaria (*Feria IV*¹¹) della Congregazione si dota per una maggiore efficienza nell’esame dei ricorsi di cui all’art. 27 SST,¹² senza che vengano modificate le sue competenze in materia così come stabilite dal medesimo art. 27 SST» (Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*”, 3 novembre 2014, n. 3).

L’impugnazione presso il nuovo Collegio del primo atto della CDF *ex* art. 27, essendo un ricorso amministrativo, può riguardare non soltanto la legit-

⁹ Cfr. BENEDETTO XVI, m.p. “*Antiqua ordinatione*”, *quo Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae lex propria promulgatur*, 21 giugno 2008, artt. 34 § 1, 74 § 1, «AAS», 100 (2008), pp. 513-538 (in seguito citata: Lp SAp 2008).

¹⁰ Cfr. PAPA FRANCESCO, *Rescriptum “ex audientia Sanctissimi” sulla istituzione di un Collegio, all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede, per l’esame dei ricorsi di ecclesiastici per i “delicta graviora”*, 3 novembre 2014, «L’Osservatore Romano», 12 novembre 2014, p. 8, in seguito citato: Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*”, 3 novembre 2014. La notizia è stata data dalla Sala Stampa della Santa Sede l’11 novembre 2014 (cfr. il *Bollettino* di detto giorno). Il Santo Padre aveva manifestato qualche mese prima l’intenzione di creare tale Collegio (cfr. SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, *Bollettino*, 19 maggio 2014, vide *infra* nota 43).

¹¹ Presso la CDF le adunanze dei diversi organi del Dicastero prendono il nome del giorno della settimana in cui si riuniscono. La “*Feria I*” (lunedì) è l’incontro dei Consultori (la Consulta). La “*Feria IV*” (mercoledì) è la Sessione Ordinaria dei Membri (Cardinali e Vescovi) residenti a Roma, quantunque possano prendervi parte anche gli altri Membri. La “*Feria VI*” (venerdì) è la riunione del Congresso (sulla loro composizione e procedura vide *infra* § 2.3). Nel pomeriggio del venerdì il Prefetto o, in sua assenza, il Segretario (talvolta entrambi insieme) sono ricevuti dal Papa in un’udienza denominata “di tabella”, perché tenuta periodicamente in data prefissata.

¹² L’abbreviazione “SST” adoperata dal Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*”, 3 novembre 2014, fa riferimento alle “Normae de delictis CDF reservatis” promulgate dal Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*” del 21 maggio 2010, le quali hanno modificato le norme promulgate dal m.p. “*Sacramentorum sanctitatis tutela*” del 30 aprile 2001, senza alcun “cambiamento” al testo di tale *motu proprio*: il rescritto di promulgazione delle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, “sostituisce” completamente il m.p. “*Sacramentorum sanctitatis tutela*”, 30 aprile 2001, di promulgazione delle Norme di tale data. L’“aggiornamento” di cui parla il Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*”, 3 novembre 2014, riguarda solo le Norme del 2010 nei confronti di quelle del 2001.

timità *in decernendo* e *in procedendo*, come avviene invece presso la Segnatura Apostolica. Infatti, la “Feria IV”, e ora il Collegio, possono sindacare, a norma del c. 1739 CIC (CCEO c. 1004), anche il merito del provvedimento amministrativo dell’“Incaricato” (o “Delegato”¹³) nominato dal Congresso della CDF. Tale “Incaricato” (assistito da due assessori a norma del c. 1720, 2°) può emettere il primo provvedimento sul merito della causa (qualora il Prefetto in Congresso abbia avocato a sé la causa in “prima istanza”) o, invece, definire il ricorso gerarchico contro una decisione di “prima istanza” emessa in ambito locale.¹⁴ Il provvedimento della “Feria IV”, o del nuovo “Collegio”, sostituisce qualsiasi ulteriore ricorso alla Segnatura *ex art. 123* della PB. È evidente l’importanza del ricorso *ex art. 27* in cui, logicamente, è possibile chiedere un supplemento istruttorio. Scicluna indica che «la prassi della CDF ammette che anche in questa procedura extra-giudiziale [presso la “Feria IV” e il nuovo “Collegio”] ci sia la possibilità di istruttoria supplementare e che al reo si conceda un adeguato lasso di tempo per presentare la sua difesa con l’ausilio di un legale di fiducia».¹⁵ In realtà, difficilmente si potrebbe ritenere soddisfatto il diritto di difesa dell’accusato presso la “Feria IV” senza avere il diritto di proporre nuove prove e di servirsi dell’assistenza di un avvocato di fiducia, sebbene, come in ambito giudiziale, il diritto dell’accusato di proporre prove non implichi il diritto a che esse siano ammesse da chi deve decidere la causa, perché le può ritenere inutili o illecite (cfr. cc. 1527 § 1, 1553). Questa discrezionale ammissione delle prove proposte, a tutela dell’economia e della celerità processuali, è prevista sin dall’inizio della causa, ma comporta un maggiore potere dispositivo in seconda istanza (cfr. c. 1639 § 2) o in sede di ricorso gerarchico; vale a dire, potranno essere respinte tutte quelle prove che non abbiano un sufficiente *fumus boni iuris* di essere utili per accertare la verità ed emettere una decisione giusta e tempestiva, a norma del c. 1600.

Questa impostazione dell’attività della “Feria IV”, come “appello” del provvedimento amministrativo dell’“Incaricato” nominato dal Prefetto in Congresso,¹⁶ richiede che vi sia una reale diversità e, quindi, imparzialità

¹³ La versione italiana dell’art. 9 § 3 delle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, chiama “incaricati” (“*deputati*” in latino) i giudici con potestà delegata nominati *ad casum* dal Prefetto della CDF. Io utilizzo abitualmente il termine “Incaricato” per riferirmi a chi è stato nominato dal Congresso per decidere la causa in via extragiudiziale sia perché così mi è stato detto che è solito fare la CDF (*vide infra* nota 23), sia per sottolineare la natura normalmente amministrativa della potestà esercitata dall’“Incaricato”.

¹⁴ Cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 16.

¹⁵ CHARLES J. SCICLUNA, *Delicta graviora: ius processuale*, in *I delitti riservati alla CDF*, a cura di Andrea D’Auria, Claudio Papale, cit. in nota 7, § 5.3.1, p. 122. Lo stesso testo in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit. in nota 7, pp. 79-94.

¹⁶ Cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 9 e 21 § 2, 1°.

fra i membri del Congresso che sono intervenuti nella prima decisione presso la CDF e quelli che, essendo anche membri della “Feria IV”, decideranno il successivo ricorso gerarchico con un provvedimento inimpugnabile.¹⁷ Forse questo motivo, assieme ad altri (celerità, consentire alla “Feria IV” di occuparsi dell’esame delle dottrine,¹⁸ ecc.), hanno portato Papa Francesco a decidere di creare, all’interno della CDF, il menzionato “Collegio per l’esame dei ricorsi di ecclesiastici per i ‘delicta graviora’”.

L’intervento del Santo Padre previsto dalle Facoltà speciali della CEP e della CPC non è dovuto primariamente al fatto che l’irrogazione della pena della dimissione dallo stato clericale o di altra pena espiatoria perpetua tramite un procedimento amministrativo (per decreto extragiudiziale), (...) sia espressamente vietata dai cc. 1317, 1319, 1342 § 2 e 1349 del CIC.¹⁹ Infatti, S. Giovanni Paolo II concesse alla CDF la facoltà d’imporre pene perpetue senza richiedere l’approvazione del provvedimento del dicastero da parte del Papa.²⁰ Quindi, il Pontefice avrebbe potuto concedere la stessa facoltà alla CEP e alla CPC. Vi è, invece, una ragione che rende necessario l’intervento del Papa: quella (prevista anche per fattispecie “gravissime” all’interno dei *delicta graviora* riservati alla CDF²¹) di poter dispensare dall’obbligo del celibato, dispensa che, tranne nella fattispecie di nullità della sacra ordinazione, viene concessa unicamente dal Romano Pontefice (cfr. CIC c. 291; CCEO c. 396).²² Pertanto, sembra opportuno distinguere entrambi i provvedimenti benché quello del Papa sul celibato possa essere preso, senza dilazioni, in seguito a quello della dimissione dallo stato clericale e notificato congiuntamente all’interessato, sebbene come due decisioni di autori diversi.

¹⁷ Sulla composizione del Congresso della CDF, *vide infra* § 2.3. Un problema analogo è posto dall’intervento della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica o del Vescovo diocesano per la conferma della dimissione di un religioso dal proprio Istituto *ex c. 700* (cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *La conferma del decreto di dimissione del religioso a norma del can. 700. Note sull’ermeneutica degli istituti rivolti all’attuazione del diritto di difesa*, «Ius Ecclesiae», 4 [1992], pp. 235-252).

¹⁸ Cfr. CDF, *Agendi ratio in doctrinarum examine (Regolamento per l’esame delle dottrine)*, 29 giugno 1997, «AAS», 89 (1997), pp. 830-835.

¹⁹ Cfr. FRANCESCO PAPPADIA, *Ambito e procedimento*, cit. in nota 8, p. 242.

²⁰ Cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, *Modifiche alle “Normae substantiales et processuales” promulgate col m.p. “Sacramentorum sanctitatis tutela” (30 aprile 2001)*, modifica “d/b” del 7 febbraio 2003, «Ius Ecclesiae», 16 (2004), p. 321.

²¹ Cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 21 § 2, 2°. La norma proviene dalla modifica “d/a” del 7 febbraio 2003, alle «Normae substantiales et processuales» promulgate col m.p. «Sacramentorum sanctitatis tutela», cit. in nota 20.

²² Cfr. EGIDIO MIRAGOLI, *La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato. Diritto comune e facoltà speciali*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 24 (2011), pp. 233-251.

2. CENNI SULL'ITER DI UNA CAUSA SUI "DELICTA GRAVIORA"
RISERVATI ALLA CDF. VERSO UN RAFFORZAMENTO
DELL'INDIPENDENZA DELLA "FERIA IV"
NEI CONFRONTI DEL CONGRESSO

Per tentare di capire meglio alcuni dei problemi che la "amministrativizzazione" del processo giudiziale penale può porre all'adempimento di taluni requisiti essenziali del giusto processo, è utile descrivere diversi passi dell'"iter" di una causa sui *delicta graviora* di cui alle "Normae de delictis CDF reservatis", secondo l'interpretazione della legge fatta dalla prassi della CDF e divulgata da diversi studi di qualificati professori e ufficiali della medesima Congregazione.²³ Da tale parziale descrizione scaturisce una nostra iniziale provvisoria interpretazione del Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014.

2. 1. Sulla (innovativa) competenza assoluta della CDF per decidere
i "delicta graviora" in "prima istanza" giudiziale e amministrativa

1. Secondo la vigente normativa, la CDF è l'unico organo della Chiesa competente *ratione materiae* per giudicare uno di tali *delicta graviora* sin dalla

²³ Ringrazio la gentilezza dei Proff. Carlo Dezzuto, John Paul Kimes e Claudio Papale, Ufficiali presso la CDF, per aver messo a mia disposizione loro studi quando ancora erano in corso di stampa e per aver chiarito pazientemente i miei dubbi su diversi particolari della procedura sui *delicta graviora*. Fra la bibliografia al riguardo, cfr., fra gli altri, DAMIÁN G. ASTIGUETA, *L'investigazione previa*, in *I delitti riservati alla CDF*, a cura di Andrea D'Auria, Claudio Papale, cit. in nota 7, pp. 79-108; DAVIDE CITO, *Commento alle "Normae de delictis CDF reservatis"*, 21 maggio 2010, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di Massimo del Pozzo, Joaquín Llobell, Jesús Miñambres, Roma, Coletti a San Pietro, 2013, pp. 628-655; ANDREA D'AURIA, *La scelta della procedura per l'irrogazione delle pene*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit. in nota 7, pp. 113-134, e in *I delitti riservati alla CDF*, a cura di Andrea D'Auria, Claudio Papale, cit. in nota 7, pp. 129-157; CARLO DEZZUTO, *Le principali obiezioni alla prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede nel trattamento dei casi di "delicta graviora" ad essa riservati*, in *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede: norme, prassi, obiezioni*, a cura di Claudio Papale, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2015, pp. 75-119; JOHN PAUL KIMES, *Considerazioni generali sulla riforma legislativa del motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela"*, in *I delitti riservati alla CDF*, a cura di Andrea D'Auria, Claudio Papale, cit. in nota 7, pp. 11-28; ID., "Simul et cura et solertia". *Le "Essential Norms" della Conferenza Episcopale Statunitense*, in *I delitti riservati alla CDF: norme, prassi, obiezioni*, a cura di Claudio Papale, cit. in nota 23, pp. 25-44; ID., "Simul et cura et solertia". *Guidelines of the Episcopal Conferences for dealing with cases of sexual abuses of minors perpetrated by clerics*, in *I delitti riservati alla CDF: norme, prassi, obiezioni*, a cura di Claudio Papale, cit. in nota 23, pp. 45-74; CLAUDIO PAPALE, *Traccia di un caso di un delitto contro la morale*, in *I delitti riservati alla CDF*, a cura di Andrea D'Auria, Claudio Papale, cit. in nota 2, pp. 181-191; ID., *Errori procedurali più ricorrenti nei casi di "delicta graviora"*, in *I delitti riservati alla CDF: norme, prassi, obiezioni*, a cura di Claudio Papale, cit. in nota 23, pp. 121-130; CHARLES J. SCICLUNA, *Delicta graviora: ius processuale*, cit. in nota 15, pp. 109-128.

Nelle pagine successive, alla numerazione dei tioletti, ho aggiunto un'altra correlativa riguardante diversi paragrafi per facilitare i rinvii interni.

prima istanza, in via giudiziale o amministrativa. Vi è un'eccezione relativamente ai delitti contro la fede: in prima istanza è competente l'Autorità locale *ex art. 2 § 2* delle "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, eccezione ricordata dal Proemio del Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014. Ne consegue che, tranne in dette cause contro la fede, senza la "delega" conferita dalla CDF, tutti i Tribunali locali o le Autorità amministrative di "prima istanza" sono assolutamente incompetenti e le loro sentenze giudiziali o i loro decreti amministrativi saranno nulli per incompetenza assoluta (cfr. "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 16).

2. Invero, è evidente la competenza assoluta della CDF in via amministrativa e nella seconda istanza giudiziale, per cui senza la commissione della CDF l'incompetenza dell'organo inferiore locale sarebbe assoluta.²⁴ Invece, almeno nel sistema precedente al m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela" (30 aprile 2001), i tribunali locali di prima istanza erano competenti sicuramente in via giudiziale, tranne che ci fosse l'avocazione della causa da parte della CDF in seguito alla comunicazione della *notitia criminis* alla Congregazione. Pertanto (analogamente alla vigente normativa sui delitti contro la fede, appena ricordata), i tribunali locali di prima istanza non avevano bisogno di ricevere dalla CDF la commissione della competenza:

«Congregatio S. Officii (...) Iudicat de iis delictis quae sibimet secundum propriam eiusdem legem reservantur, cum potestate has criminales causas videndi non solum in gradu appellationis a tribunali Ordinarii loci, sed etiam in prima instantia, si directe ad ipsam delatae fuerint» (c. 247 § 2 del CIC 1917).

«De infando hoc crimine cognoscere in prima instantia spectat ad locorum Ordinarios in quorum territorio Reus residentiam habet» (art. 2 dell'istr. "Crimen sollicitationis" [1922/1962] cit. in nota 6).

Anzi, per il delitto di abuso sessuale dei minori, una norma del 1994 affermava (correttamente) non solo l'ordinaria competenza dei tribunali diocesani di prima istanza degli Stati Uniti d'America (e delle altre diocesi della Chiesa), ma anche (erroneamente) di quelli ordinari di appello, sia di quelli locali sia della Rota Romana a norma del c. 1444 § 1, 1°.²⁵ Inoltre, questo impianto continuerebbe ad essere accolto sia dall'art. 13 del m.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela", 30 aprile 2001, che dall'art. 16 delle "Normae de delictis

²⁴ «In ogni caso si stabilisce la competenza esclusiva in secondo grado della CDF rispetto a qualunque altra istanza giudiziaria» (DAVIDE CITO, *Commento alle "Normae de delictis CDF reservatis"*, 21 maggio 2010, art. 16, cit. in nota 23, p. 646).

²⁵ Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescritto "ex audientia Sanctissimi" in favore della Conferenza episcopale degli USA sulla deroga "ad tempus" di norme penali e processuali riguardanti i cc. 1395 § 2 e 1362 § 1, 1°*, 25 aprile 1994, «Ius Ecclesiae», 8 (1996), p. 193; versione latina in GREGORY INGELS, *Dismissal from the Clerical State: An Examination of the Penal Process*, «Studia Canonica», 33 (1999), pp. 208-212. Il 30 novembre 1998 è stata concessa la proroga di detta deroga fino il 26 aprile 2009 (cfr. *ibidem*).

CDF reservatis”, 21 maggio 2010. Ma non è questa la sede per approfondire tale problematica.²⁶

3. Comunque, qualora il provvedimento dell’Autorità locale fosse insanabilmente nullo per incompetenza assoluta *ratione materiae* o per altri motivi, e gli atti riguardanti siano deferiti alla CDF, il Congresso della Congregazione può sanare tali atti, inclusa la decisione di “prima istanza” (giudiziale o amministrativa) dell’Autorità locale, fatto salvo il diritto alla difesa (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 18). In tale fattispecie, il provvedimento sanato (giudiziale o amministrativo) dell’Autorità locale diventa “approvato” dalla CDF, ma l’autore formale della decisione di prima istanza (giudiziale o amministrativa) sul merito resta l’Autorità diocesana. Ad ogni modo, questo provvedimento che il Congresso della CDF ha meramente “*probatus*”, non “*latus*”, è impugnabile solo presso la “Feria IV” ex “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 27.²⁷ Il motivo sembra ovvio: il Congresso, sanando e approvando il provvedimento nullo dell’Autorità locale, già si è pronunciato sul merito della causa. Di conseguenza, una nuova decisione del Congresso su tale causa nella veste di Superiore che decide il ricorso gerarchico contro il provvedimento locale sanato intaccherebbe sia il principio del “ne bis in idem”, sia il diritto al doppio grado di giurisdizione.

2. 2. *Sul momento e sull’oggetto dell’obbligo dell’Autorità locale d’informare la CDF e sulle diverse possibili risposte del Dicastero*

4. Tranne quando la *notitia criminis* appare completamente inverosimile (notizia da conservare nell’archivio segreto dell’Autorità locale), l’Ordinario o il Gerarca deve svolgere l’indagine previa e trasmetterla alla CDF assieme al suo parere: l’Autorità locale è obbligata ad inviare alla CDF gli atti dell’indagine previa anche quando dalla stessa emerga, a giudizio di detta Autorità, l’impossibilità del delitto (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 16).²⁸ L’Autorità locale può sollecitare la CDF che la causa si svolga in via giudiziale o amministrativa in prima istanza, sia presso detta Autorità locale sia presso la CDF. La Congregazione, non essendo vincolata dalla richiesta dell’Autorità inferiore, può avocare a sé la causa in “prima istanza”

²⁶ Per la situazione precedente il m.p. “Sacramentorum sanctitatis tutela”, 30 aprile 2001, cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Quaderni della Mendola*, a cura di Gruppo italiano docenti di diritto canonico, vol. 5: *Le sanzioni nella Chiesa*, Milano, Ed. Glossa, 1997, §§ 3-5, pp. 254-264.

²⁷ Cfr. CLAUDIO PAPALE, *Errori procedurali più ricorrenti nei casi di “delicta graviora”*, cit. in nota 23, pp. 127-129.

²⁸ Cfr. CLAUDIO PAPALE, *Errori procedurali più ricorrenti nei casi di “delicta graviora”*, cit. in nota 23, pp. 122-124.

oppure ordinare all’Autorità locale di procedere ulteriormente in via giudiziale o amministrativa, fermo restando tuttavia che il provvedimento locale di primo grado deve essere sempre inviato alla CDF e potrà essere impugnato soltanto presso la Congregazione (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 16 e 26).

2. 3. I membri del Congresso della CDF

5. Secondo l’articolo 65 § 1 del Regolamento interno della CDF (22 ottobre 1995), conformemente al RGCR,²⁹ al Congresso *prendono parte* il Prefetto, il Segretario, il Sottosegretario, il Promotore di giustizia per le questioni di sua competenza, il Capoufficio interessato, gli Officiali che seguono le questioni da trattare e l’Official che verbalizza le decisioni. Il § 2 del medesimo articolo 65 (cfr. RGCR, art. 118 § 3) stabilisce che il *Congresso si riunisce legittimamente* se vi sono almeno due Superiori della Congregazione (fra il Prefetto, il Segretario e il Sottosegretario), il Capoufficio interessato e l’Official responsabile della pratica. Presso la CDF, per motivi contingenti, è stato nominato un altro Superiore del Dicastero: il Segretario Aggiunto³⁰ che, non essendo previsto dall’organico della CDF, non è contemplato dal Regolamento del Dicastero del 1995. Tale norma, come il RGCR (cfr. artt. 119 e 120), non stabilisce chi, fra i membri del Congresso, abbia voce deliberativa o meramente consultiva. Riunito il Congresso, l’Official responsabile espone la questione. A continuazione, esprimono il loro parere sul caso, in ordine inverso alla loro posizione giuridica, il Capoufficio, il Promotore di giustizia, il Sottosegretario, il Segretario Aggiunto, il Segretario e il Prefetto. Comunque, la decisione finale compete solo a chi presiede il Congresso: il Prefetto o, in sua assenza, il Segretario. Tale provvedimento monocratico potrà differire dal parere di tutti gli altri membri del Congresso, così come avviene presso la Segnatura Apostolica in cui la decisione spetta soltanto al Prefetto “in Congresso”.³¹ Il Promotore di giustizia non è un Superiore malgrado, dal 18 ottobre 2007, sia equiparato al Sottosegretario agli effetti della

²⁹ Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia SS.mi “Il 4 febbraio”, quo Ordinatio generalis Romanae Curiae foras datur (Regolamento Generale della Curia Romana)*, 30 aprile 1999, art. 118 § 1, modificato il 18 ottobre 2007, «AAS», 91 (1999), pp. 629-699, testo aggiornato dall’ULSA con le modifiche fino a quella del 28 novembre 2011, in *ULSA Bollettino*, 19 (2011): http://www.vatican.va/roman_curia/labour_office/docs/documents/ulsa_b19_7_it.html, in seguito citato: RGCR; *Regolamento Proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede*, ad usum internum, 22 ottobre 1995, art. 65 (cfr. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_pro_14071997_it.html) (30 ottobre 2014).

³⁰ Cfr. *Annuario Pontificio 2014*, p. 1157; http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_pro_14071997_it.html) (30 ottobre 2014).

³¹ Cfr. Lp SAP 2008, cit. in nota 9, art. 22.

loro retribuzione economica, ecc.³² Il compito del Promotore di giustizia è duplice: sostenere l'accusa nelle cause giudiziali penali (*vide infra* § 2.9, f]) e dare qualificati pareri *pro rei veritate* sulla retta applicazione della legge, qualora il suo intervento sia richiesto dalla legge e dalla legittima autorità.³³

2. 4. *I provvedimenti del Congresso sull'indagine previa dell'Autorità locale e la decisione dell'“Incaricato” del Congresso sul merito della causa*

6. Il Congresso può considerare che l'indagine previa svolta dall'Autorità locale:

a) Non meriti di procedere *ad ulteriora*, ad es., perché carente del minimo *fumus boni iuris* richiesto («quando la denuncia sia manifestamente falsa»³⁴), o perché si tratta di una fattispecie per la quale la CDF è assolutamente incompetente, atteso che il fatto non costituiva un delitto riservato alla CDF prima della promulgazione delle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, ecc.

b) Sia adeguata per avviare la procedura giudiziale o amministrativa penale sia presso l'istanza locale (con o senza la possibilità d'infliggere pene perpetue *ex* “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 21 § 2, 1°), sia presso la CDF.

Qualora la CDF avochi a sé la causa per deciderla “in prima istanza” in via extragiudiziale, la procedura amministrativa potrebbe essere svolta sia presso il medesimo Congresso (soluzione meramente teorica), sia (ed è la prassi adoperata) affidandola ad un “Incaricato”, assistito da due assessori *ex c.* 1720, 2°. Il processo giudiziale presso la CDF richiederà la nomina del rispettivo Tribunale di prima istanza, in cui il Promotore di giustizia sarà la parte attrice (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 8 § 2, 11, 14, 15, 23, 26 § 2). In caso di avocazione della causa alla CDF, i provvedimenti, amministrativi o giudiziali, di “prima istanza” sono imputabili all’“Incaricato” o al Tribunale, i quali agiscono con potestà delegata a nome della Congregazione. Queste decisioni non possono essere attribuite al Congresso che li ha nominati.

c) Sia carente dei presupposti richiesti dal procedimento penale, ma consente, integrando la procedura se ciò fosse necessario, l'adozione di provvedimenti disciplinari o cautelari, ad es. nelle fattispecie non penali «per le quali il parroco può essere legittimamente rimosso dalla sua parrocchia» (CIC c. 1741; cfr. CCEO c. 1390).³⁵

³² Cfr. RGCR, cit. in nota 29, art. 5 § 2.

³³ Cfr. cc. 1430, 1431; Lp SAP 2008, cit. in nota 9, art. 7 §§ 1 e 2.

³⁴ CHARLES J. SCICLUNA, *Delicta graviora: ius processuale*, cit. in nota 15, § 3.1, p. 115.

³⁵ Cfr. G. PAOLO MONTINI, *I rimedi penali e le penitenze: un'alternativa alle pene*, in *Il processo penale canonico*, a cura di Zbigniew Suchecki, 2ª ed., Pontificia Università Lateranense, Ro-

d) Evidenzi una fattispecie particolarmente grave che consente di «deferire [la causa] direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, (...) quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi» (“Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 21 § 2, 2°).

7. «Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa» (“Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 17). Ad ogni modo, tranne che la *notitia criminis* sia inverosimile, la Congregazione chiede abitualmente all’Autorità locale che porti a termine l’indagine previa e poi la trasmetta al Dicastero con il suo parere. Qualora, invece, la *notitia criminis* consenta, a giudizio del Congresso, di avviare il processo penale senza necessità dell’indagine previa, la CDF, tranne che trattenga la causa per deciderla in via giudiziale o amministrativa, affiderà la causa all’Autorità locale affinché avvii il processo penale, esplicitando se deve seguire la via giudiziale o quella amministrativa ed, eventualmente, in questa seconda fattispecie, se potrà infliggere una pena perpetua (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 21 § 2, 1°).

8. Difatti, alla CDF è lecito, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, consentire che l’Autorità locale possa irrogare per decreto extragiudiziale pene espiatorie perpetue (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 21 § 2, 1°; *vide supra* § 2.4, n. 6, b]). Detta facoltà può essere stabilita sia assieme al mandato iniziale di procedere in via amministrativa, sia successivamente ma prima del provvedimento di condanna da parte dell’Autorità locale, a richiesta della medesima o *ex mandato* della CDF.³⁶

2. 5. L’iter nel processo giudiziale

9. La sentenza di prima istanza del Tribunale locale (collegiale *ex c.* 1425 §§ 1, 2° e 4 del CIC e *ex c.* 1084 §§ 1, 3° e 3 del CCEO) può essere appellata soltanto al Tribunale collegiale costituito, abitualmente *ad casum*, dal Prefetto in Congresso *ex* “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 9 § 3, 10, 20, 1°. Data la mole di lavoro, la CDF ha instaurato la prassi di chiedere ad alcuni tribunali locali di agire come Tribunali di seconda istanza della

ma, Ed. Mursia, 2003, pp. 75-101; FRANCISCA PÉREZ-MADRID, *Derecho administrativo sancionador en el ordenamiento canónico*, Pamplona, Eunsa, 1994; ID., *Derecho administrativo sancionador en el ordenamiento canónico*, in *Il processo penale canonico*, a cura di Zbigniew Suchecki, cit. in questa nota, pp. 383-412.

³⁶ Cfr. CLAUDIO PAPALE, *Errori procedurali più ricorrenti nei casi di “delicta graviora”*, cit. in nota 23, pp. 126-127.

CDF *ex commissione*. Questi Tribunali hanno tutte le prerogative del Tribunale d'appello della CDF.³⁷ La sentenza di prima istanza (del Tribunale locale o del Tribunale della CDF, assolutoria o di condanna) passa in giudicato qualora manchi l'appello *ad normam iuris*; la sentenza di seconda istanza passa in giudicato *ope legis*, a prescindere dalla conformità con la sentenza di prima istanza (cfr. "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 28).

10. La sentenza di prima istanza presso la CDF è emessa dal Tribunale collegiale costituito, abitualmente *ad casum*, dal Prefetto in Congresso *ex* "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, artt. 9 § 3, 10, 20, 2°, 22.

11. Tale sentenza della CDF può essere appellata presso un Collegio di giudici nominato dal Prefetto fra i Padri del Dicastero (vale a dire, fra i membri della "Feria IV") *ex* "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, artt. 9 §§ 1 e 2, 20, 2°, 22. Tuttavia, l'appello contro la sentenza di primo grado della CDF, di fatto, è giudicato soltanto presso un altro Tribunale collegiale costituito, *ad casum*, dal Prefetto in Congresso *ex* "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, artt. 9 § 3, 10, 20, 2°, 22. Come testé indicato, la sentenza di seconda istanza passa in giudicato *ope legis*, purché sia valida ("Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 28, 1°). Contro il giudicato è possibile la *restitutio in integrum* qualora vi siano i severi presupposti richiesti dalla legge (cfr. cc. 1645-1648 del CIC; cc. 1326-1329 del CCEO).

2. 6. *L'iter nella procedura extragiudiziale*

12. Il primo decreto extragiudiziale dell'Autorità locale può essere impugnato soltanto dinanzi al Congresso della CDF che poi nomina un "Incaricato" assistito da due "assessori", designati in modo analogo ai giudici che non sono Padri del Dicastero. In nessuna delle fasi del ricorso gerarchico amministrativo per un *delictum gravius* è richiesta la *remonstratio* (la richiesta di modificare il decreto) all'autore del provvedimento che si intende impugnare (cfr. c. 1734 § 1 del CIC; c. 999 del CCEO; RGCR, art. 135).³⁸ Tali "incaricati" e i loro assessori possono essere membri dell'Ufficio Disciplinare della CDF.

Il secondo decreto extragiudiziale, quello dell'"Incaricato" nominato dal Prefetto in Congresso, con il quale si decide il ricorso gerarchico contro il provvedimento "di prima istanza" dell'Autorità locale, in quanto primo atto amministrativo singolare "emesso" dalla CDF, può essere impugnato sia innanzi alla "Feria IV" (presieduta, come il Congresso, dal Prefetto della CDF) *ex* "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 27, sia innanzi al

³⁷ Cfr. CHARLES J. SCICLUNA, *Delicta graviora: ius processuale*, cit. in nota 15, § 5.2, p. 120.

³⁸ Questa manifestazione di epikeia è prevista anche nei confronti dei provvedimenti amministrativi singolari dei dicasteri della Curia Romana: possono essere direttamente impugnati presso la Segnatura Apostolica senza chiedere la *remonstratio* al dicastero (cfr. Lp SAP 2008, cit. in nota 9, art. 114 § 2).

nuovo “Collegio” che è configurato come «un’istanza di cui la Sessione Ordinaria (*Feria IV*) della Congregazione si dota per una maggiore efficienza nell’esame dei ricorsi di cui all’art. 27 SST, senza che vengano modificate le sue competenze in materia così come stabilite dal medesimo art. 27 SST» (Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*”, 3 novembre 2014, n. 3).

Nella fattispecie che stiamo considerando (l’impugnazione del primo provvedimento extragiudiziale della CDF), la prassi della Congregazione non considera “approvato” il decreto dell’Autorità inferiore per il fatto che il decreto extragiudiziale della CDF confermi completamente il provvedimento dell’Autorità amministrativa inferiore. In questo caso la CDF considera “nuovo” (di “seconda istanza”) il proprio provvedimento con il quale definisce il ricorso gerarchico ratificando completamente il provvedimento di “prima istanza” dell’Autorità locale. Tale decreto di ratifica è considerato “emesso” (“*latus*”) dalla Congregazione. Non si tratta dell’“approvazione” (“*probatio*”) del decreto dell’Autorità inferiore *ex* “*Normae de delictis CDF reservatis*”, 21 maggio 2010, art. 27. Agli effetti della formazione del primo provvedimento amministrativo della CDF nei confronti della decisione di “prima istanza” dell’Autorità locale, l’“approvazione” è un istituto che la CDF riserva alla fattispecie descritta nel § 2.1, n. 3.³⁹

13. Il primo decreto extragiudiziale della Congregazione può essere stato “emesso” da un “Incaricato” della CDF assistito da due “assessori”, perché la CDF ha avvocato a sé la causa all’inizio della procedura *ex* “*Normae de delictis CDF reservatis*”, 21 maggio 2010, art. 16 o perché l’avvocazione della CDF avviene in seguito alla ricezione di una decisione insanabilmente nulla *ex* art. 18 (ad es., per palese lesione del diritto di difesa) dell’Autorità locale alla quale la stessa CDF aveva richiesto di procedere in via amministrativa. La Congregazione potrebbe rinviare la causa all’Autorità inferiore affinché sani la procedura viziata, ma la Congregazione può anche dichiarare la nullità di detta procedura ed avvocare a sé la causa (cfr. “*Normae de delictis CDF reservatis*”, 21 maggio 2010, art. 18; CIC c. 1739; CCEO c. 1004). In questa seconda fattispecie, il primo decreto amministrativo valido della causa sarà quello “emesso” (“*latus*”) dalla CDF, che potrà essere impugnato sia presso la “*Feria IV*” *ex* “*Normae de delictis CDF reservatis*”, 21 maggio 2010, art. 27, sia presso il nuovo “Collegio” *ex* Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*”, 3 novembre 2014, n. 3, tranne che il Regolamento del nuovo organo indichi diversamente.

³⁹ Cfr. CLAUDIO PAPAIE, *Errori procedurali più ricorrenti nei casi di “delicta graviora”*, cit. in nota 23, pp. 127-129.

2. 7. *La competenza della “Feria IV” secondo la giurisprudenza della CDF precedente il Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014*

14. Secondo l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 27 delle “Normae de delictis CDF reservatis” (21 maggio 2010), precedente il Rescritto “ex audientia Sanctissimi” (3 novembre 2014), la “Feria IV” della CDF è competente soltanto per decidere il ricorso gerarchico contro il primo provvedimento amministrativo singolare della CDF, “*latus*” o “*probatus*” (vide supra § 2.1, n. 3 e § 2.6, n. 12), nonostante tutti i Membri (i Padri) della “Feria IV” siano per lo stesso diritto (*ipso iure*) i titolari della potestà giudiziale (i Giudici *stricto sensu*) di questo Supremo Tribunale (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 9 § 1). La decisione extragiudiziale della CDF impugnata presso la “Feria IV” potrà essere la prima sul merito della causa (ad es., perché la CDF ha avvocato a sé la causa) e perciò si tratterà necessariamente di un decreto “emesso” dalla CDF. Ad ogni modo, la decisione impugnata potrà essere anche la seconda sul merito della causa, quando si tratti del primo provvedimento della CDF con cui decide il ricorso gerarchico contro il decreto extragiudiziale dell'Autorità locale.⁴⁰

15. Nella fattispecie descritta nel § 2.1, n. 3, il provvedimento amministrativo nullo dell'Autorità inferiore, che è stato sanato dal Congresso della CDF, fatto salvo il diritto alla difesa (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 18), diventa “approvato” e fatto proprio dalla CDF. Di conseguenza, è impugnabile anche solo presso la “Feria IV” ex “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 27 (vide supra § 2.1, n. 3 e § 2.6, nn. 12 e 13).

16. In sintesi, secondo la prassi della CDF, il primo provvedimento amministrativo singolare della Congregazione (a prescindere se ci sia un precedente decreto extragiudiziale dell'Autorità locale) ammette solo il ricorso amministrativo presso la “Feria IV”, senza che il Promotore di giustizia adempia l'ufficio di parte attrice, tipico del processo penale giudiziale (vide infra § 2.9, f)).

17. Invece, la sentenza giudiziale di prima istanza di un collegio giudicante nominato *ad casum* dal Prefetto ex “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 9 § 3 e 10, non può essere appellata presso la “Feria IV”, potendosi impugnare in seconda istanza in via giudiziale soltanto dinanzi ad un altro Tribunale nominato dalle stesse persone che hanno costituito il Tribunale di primo grado (il Prefetto in Congresso), essendo tale l'interpretazione (discutibile: vide supra § 2.7, n. 14) della CDF delle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 20, 2°.

⁴⁰ Cfr. CLAUDIO PAPALE, *Errori procedurali più ricorrenti nei casi di “delicta graviora”*, cit. in nota 23, pp. 127-129.

18. La “Feria IV” non interviene nemmeno per valutare se si danno le condizioni per la fattispecie di cui alle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 21 § 2, 2°: «deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi». La decisione di sollecitare tale provvedimento al Santo Padre è di competenza del Congresso della CDF, a richiesta dell’Autorità locale o a proposta dell’Ufficiale della CDF al quale è stato affidato lo studio della causa (*vide supra* § 2.3, n. 5). La CDF redige il rescritto notificando la decisione del Sommo Pontefice a firma di due Superiori fra i quattro membri del Congresso che hanno la qualifica di Superiori della CDF.⁴¹

19. La “Feria IV” non interviene neanche qualora vi sia stato il mandato del Romano Pontefice affinché la CDF possa giudicare, in via giudiziale o amministrativa, le persone di cui alle “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 1 § 2.⁴² In via giudiziale, concesso il mandato del Papa, il Prefetto in Congresso procederà alla nomina del Tribunale di prima istanza e, qualora ci sia l’appello, di quello di seconda istanza, la cui sentenza valida diventa giudicato, a prescindere dalla conformità con quella di primo grado (“Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 28, 1°). Se sarà seguita invece la via amministrativa, il Prefetto in Congresso nominerà l’“Incaricato” e due “assessori”. In questa fattispecie, trattandosi del provvedimento amministrativo di “primo grado” della CDF, vi è il diritto al ricorso alla “Feria IV” *ex art.* 27.

2. 8. *Il nuovo Collegio, all’interno della CDF, per l’esame dei ricorsi di ecclesiastici per i “delicta graviora” creato con un Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014*

20. Il 19 maggio 2014, il *Bollettino della “Sala Stampa” della Santa Sede*, alla sezione “Rinunce e nomine”, informava: «il Santo Padre Francesco ha nominato Membro della Congregazione per la Dottrina della Fede nell’erigenda Commissione di esame dei ricorsi di Ecclesiastici per “*delicta graviora*” S.E. Mons. José Luis Mollaghan, finora Arcivescovo Metropolitano di Rosario (Argentina)». ⁴³ Tale intenzione in ordine ai delitti riservati alla CDF è sta-

⁴¹ *Vide supra* § 2.3, n. 5. Cfr. CHARLES J. SCICLUNA, *Delicta graviora: ius processuale*, cit. in nota 15, § 3.4, p. 116.

⁴² «Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del CIC e al can. 1061 del CCEO» (“Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 1 § 2).

⁴³ *Vide supra* nota 10.

ta compiuta da Papa Francesco con il Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014 (reso pubblico il successivo giorno 11). Il nuovo “Collegio” non soltanto è un organo «all’interno della CDF» (come indica il titolo del Rescritto “ex audientia Sanctissimi”), ma è anche, più precisamente, «un’istanza di cui la Sessione Ordinaria (*Feria IV*) della Congregazione si dota per una maggiore efficienza nell’esame dei ricorsi di cui all’art. 27 SST, senza che vengano modificate le sue competenze in materia così come stabilite dal medesimo art. 27 SST» (Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, n. 3). Questa appartenenza alla “*Feria IV*” (con una specifica identità e autonomia) dei membri del “Collegio” nominati dal Papa fra Cardinali e Vescovi che, fino alla nomina come componenti del “Collegio”, non ne appartenevano emerge anche dalla designazione dell’Arcivescovo argentino fatta dal Santo Padre a maggio 2014, quando il “Collegio” (che allora era denominato “Commissione”) ancora non era stato eretto. Vale a dire, il nuovo “Collegio” non è un organo esterno alla “*Feria IV*”, né tantomeno alla CDF, presso il quale impugnare il provvedimento amministrativo penale della “*Feria IV*”. Il nuovo “Collegio” non sostituisce il contenzioso-amministrativo presso la Segnatura Apostolica, ricorso che è vietato dall’art. 27 delle “*Normae de delictis CDF reservatis*”, 21 maggio 2010. Il nuovo “Collegio” si presenta formalmente come un’istanza più snella e probabilmente “prioritaria” della “*Feria IV*”, atteso che il Collegio è «formato da sette Cardinali o Vescovi» (Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, n. 1), meno dei membri della “*Feria IV*”. Anzi, considerato che la finalità della norma è quella di «garantire un più rapido esame» dei ricorsi di competenza della “*Feria IV*” (cfr. Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, Proemio), sarebbe proponibile che il nuovo “Collegio” possa agire, oltre che nell’adunanza plenaria dei sette membri, in turni di tre o di cinque: «un apposito Regolamento interno determinerà le modalità operative del Collegio» (Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, n. 6). Vi sono diverse questioni che adesso è possibile soltanto enunciare e che potrebbero essere risolte dal Regolamento. In via esemplificativa, chi, quando e come stabilire se una causa sarà affidata alla “*Feria IV*” *stricto sensu* o al nuovo “Collegio”.

21. Ad ogni modo, il fatto che i componenti del nuovo “Collegio” possano essere membri esterni al Dicastero e che il Presidente, nominato dal Papa come gli altri integranti del Collegio, non debba essere uno dei “Superiori” della Congregazione (cfr. Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, nn. 1 e 2), fa pensare (quantunque il Rescritto “ex audientia Sanctissimi” non vi accenni) a persone esperte in diritto e che garantiscano la distinzione fra i membri delle diverse istanze presso la CDF e, di conseguenza, la loro imparzialità. Difatti, tale terzietà non è formalmente tutelata quando coloro che, essendo membri della “*Feria IV*”, fanno parte anche del Congres-

so della CDF (il Prefetto, il Segretario e il Segretario Aggiunto), atteso che facilmente saranno stati implicati sin dall'introduzione della causa presso la CDF *ex art. 16 delle "Normae de delictis CDF reservatis"*, 21 maggio 2010, e, almeno indirettamente, anche dal primo provvedimento sul merito presso la CDF, quello poi impugnato presso la "Feria IV".

2. 9. Sulla competenza in via amministrativa del nuovo "Collegio"

a) Il nuovo "Collegio" dovrebbe sostituire di fatto l'ordinaria "Feria IV", senza intaccare, tuttavia, la competenza *ope legis* della medesima, per i ricorsi contro tutti gli atti amministrativi della CDF *ex "Normae de delictis CDF reservatis"*, 21 maggio 2010, art. 27 (cfr. Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014, n. 3).

b) Invece è da escludere la competenza sui semplici ricorsi gerarchici al Congresso della CDF nei confronti dei provvedimenti amministrativi delle Autorità locali alla CDF: lo vieta la norma che identifica la competenza del nuovo "Collegio" con quella della "Feria IV" *ex art. 27 delle "Normae de delictis CDF reservatis"*, 21 maggio 2010 (cfr. Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014, n. 3).

c) Il Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014, avrebbe potuto affidare al nuovo "Collegio" la facoltà di richiedere al Santo Padre il provvedimento di cui alle "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 21 § 2, 2°. Invece, essendo di competenza del Congresso (*vide supra* § 2.4, n. 6, d] e § 2.7, n. 18), tale facoltà non appartiene, in via ordinaria, alla "Feria IV" né, di conseguenza, al nuovo "Collegio".

d) Sempre in via amministrativa, il nuovo "Collegio" avrebbe ricevuto la competenza di decidere in "prima istanza" le cause delle persone di cui alle "Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 1 § 2, «qualora il reo sia insignito della dignità episcopale» (Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014, n. 4). Sarebbe così, a mio parere, come si dovrebbe interpretare la continuazione del n. 4 del rescritto: «il suo ricorso [del Vescovo contro il provvedimento di condanna] sarà esaminato dalla Sessione Ordinaria [la "Feria IV"], la quale potrà anche decidere [senza il previo provvedimento del nuovo "Collegio"] casi particolari a giudizio del Papa» (*ibidem*). Vale a dire, il «previo mandato del Romano Pontefice» ("Normae de delictis CDF reservatis", 21 maggio 2010, art. 1 § 2) per giudicare Vescovi (cfr. Rescritto "ex audientia Sanctissimi", 3 novembre 2014) sarebbe concesso in prima istanza (amministrativa o giudiziale) sempre al "Collegio" e non ad un organo nominato dal Congresso, considerata la trascendenza ecclesiale e sociale della causa. Per questo motivo (evitare il "bis in idem") il rescritto sancisce che il ricorso gerarchico non può essere interposto dinanzi al "Collegio" ma alla Sessione Ordinaria della "Feria IV".

e) La norma ha una prudente clausola di supplenza della “Feria iv” nei confronti del nuovo “Collegio”, il quale potrà deferire alla “Feria iv” «altri casi a giudizio del Collegio» (*ibidem*). Non appare possibile invece che contro il primo provvedimento della CDF ad opera di un Turno del nuovo “Collegio” vi sia alcun ricorso ad un Turno superiore del medesimo Collegio, in modo (amministrativo) analogo al sistema (giudiziale) tradizionale presso la Rota Romana.⁴⁴ Tale ricorso è di competenza dell’ordinaria “Feria iv” (cfr. Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, n. 4).

f) Inoltre, il “Collegio” potrebbe ricevere dal Papa (non dal Regolamento, tranne che fosse approvato in forma specifica dal Pontefice) la competenza per decidere il ricorso gerarchico proposto dal Promotore di giustizia contro i provvedimenti amministrativi decisi dall’Autorità locale in modo assoluto dell’accusato o in un altro modo mite, considerato inadeguato dal Congresso. Tale valutazione del Congresso sul merito renderebbe detto organo incompetente per designare un Incaricato e i suoi due assessori. Il nuovo “Collegio”, invece, ha la dovuta indipendenza per garantire la giustizia della decisione, sia questa di ratifica del provvedimento dell’Autorità locale, sia di condanna dell’accusato. In tale modo si verrebbe a colmare una lacuna di legge sull’impugnabilità del provvedimento amministrativo “benigno”, che non sarà impugnato dall’accusato assolto o mitemente punito, ma che neanche lo potrà essere dal Promotore di giustizia, diversamente da quanto è previsto in via giudiziale (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 23 e 26). Difatti, l’introduzione della possibilità dell’impugnazione del provvedimento amministrativo da parte del Promotore di giustizia sarebbe agevolata dall’obbligo (contestuale alla notifica della sentenza, o del decreto extragiudiziale, alle parti) imposto in via giudiziale a qualsiasi Tribunale dall’art. 26 § 1 e dal rispettivo diritto-dovere del Promotore di giustizia della CDF *ex* art. 26 § 2: «§ 1. ... terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede. § 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Promotore». Questa “giudizializzazione” della procedura amministrativa, concettualizzata da Davide Cito come “procedura amministrativa *rinforzata*”,⁴⁵ garantirebbe la tutela del diritto di difesa delle vittime, della comunità e dell’accusato.

⁴⁴ Cfr. *Normae Rotae Romanae Tribunalis*, 18 aprile 1994, artt. 17-21, 57 § 2, 113, ecc. «AAS», 86 (1994), pp. 508-540.

⁴⁵ Cfr. DAVIDE CITO, *Note alle nuove norme sui “Delicta graviora”*, «Ius Ecclesiae», 22 (2010), p. 798.

2. 10. Sulla competenza in via giudiziale del nuovo “Collegio”

Nell’impianto dell’attuale prassi della CDF, la “Feria IV” è competente soltanto per i ricorsi gerarchici contro i provvedimenti amministrativi presso la CDF. Secondo detta prassi, la “Feria IV” sarebbe assolutamente incompetente in ambito giudiziale. Ad ogni modo, abbiamo ricordato che i membri della “Feria IV” hanno *ope legis* la potestà giudiziale del Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede e, di conseguenza, sono giudici *stricto sensu* (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 8 e 9; *vide supra* § 2.5, n. 11 e § 2.7, n. 14). Inoltre, il Proemio del Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*”, 3 novembre 2014, sottolinea che, nel giudicare i delitti riservati, «la CDF procede tramite processo penale, giudiziale o amministrativo (cfr. art. 21 § 1 e § 2, n. 1 SST)». Da tale affermazione deriva la possibilità di sostenere che il nuovo “Collegio” – in quanto «è un’istanza [della] Sessione Ordinaria (Feria IV) della Congregazione» – non solo partecipa della competenza «nell’esame dei ricorsi di cui all’art. 27 SST» (Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*”, 3 novembre 2014, n. 3), cosa certa perché esplicitamente dichiarata, ma possa condividere anche la potestà giudiziale propria della “Feria IV” in quanto tale Collegio è una mera nuova istanza del medesimo Tribunale, con la sua stessa competenza e senza intaccare la possibilità del Prefetto in Congresso di nominare, stabilmente o *ad casum*, un Tribunale di appello (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, artt. 8-10, 16, 20, 26 § 1, 28). Qualora una tale interpretazione sia condivisibile, il nuovo “Collegio” sarebbe competente per giudicare in via giudiziale *stricto sensu*:

a) Gli appelli contro le sentenze di prima istanza sia di un Tribunale locale, sia di un Tribunale della CDF nominato dal Prefetto in Congresso (*vide supra* § 2.7, n. 17).

b) Il giudizio di prima istanza nei confronti dei Vescovi (cfr. Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*”, 3 novembre 2014, n. 4); *vide supra* § 2.9, d]. Se il nuovo “Collegio” è competente in prima istanza extragiudiziale (*vide supra* § 2.9, d]) dovrebbe esserlo anche in via giudiziale in quanto prima istanza dell’ordinaria “Feria IV”. L’appello competerebbe alla “Feria IV”, in modo analogo al ricorso in via amministrativa (*ibidem*).

c) La *restitutio in integrum* contro le sentenze dell’Autorità locale o del Tribunale nominato dal Prefetto in Congresso passate in giudicato (cfr. “Normae de delictis CDF reservatis”, 21 maggio 2010, art. 28), in modo analogo alla competenza della Segnatura Apostolica nei confronti della Rota Romana.⁴⁶

⁴⁶ Cfr. PB art. 122, 1°; Lp SAp 2008, cit. in nota 9, artt. 33, 2°, 55-57; *vide supra* § 2.7, n. 17. Cfr. JOAQUÍN LLOBELL, *La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura Apostolica con gli altri Organismi della Curia Romana: l’ecclesialità dei principi processuali, il contenzioso*

22. In ogni caso, è evidente la complessità per armonizzare le competenze del nuovo “Collegio” con quelle dell’Ufficio disciplinare, del Congresso e della “Feria IV” della CDF: «un apposito Regolamento interno determinerà le modalità operative del Collegio» (Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014, n. 6). Per facilitare la celerità delle cause, finalità affidata al nuovo organo dal Proemio del Rescritto, il Regolamento potrebbe stabilire che il nuovo “Collegio” possa esercitare le proprie competenze in turni di tre o di cinque Membri, oltre che nell’adunanza plenaria dei sette Membri.

JOAQUÍN LLOBELL

amministrativo e le competenze giudiziali nei confronti della Rota Romana, in *La “lex propria” della Segnatura Apostolica*, a cura di Piero Antonio Bonnet, Carlo Gullo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010, pp. 179-182; ID., *Il diritto alla tutela giudiziale e i ricorsi avverso la reiezione del libello di domanda. A proposito dell’art. 51 delle Norme della Rota Romana*, in *“Recte sapere”*. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, a cura di Geraldina Boni, Erminia Camassa, Paolo Cavana, Pasquale Lillo, Vincenzo Turchi, Torino, Giappichelli, 2014, vol. 1, pp. 419-440.

Discorso al Consiglio d'Europa, 25 novembre 2014, Strasburgo.*

*Signor Segretario Generale, Signora Presidente,
Eccellenze, Signore e Signori,*

SONO lieto di poter prendere la parola in questo Consesso che vede radunata una rappresentanza significativa dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, i Rappresentanti dei Paesi Membri, i Giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come pure le diverse Istituzioni che compongono il Consiglio d'Europa. Di fatto quasi tutta l'Europa è presente in quest'aula, con i suoi popoli, le sue lingue, le sue espressioni culturali e religiose, che costituiscono la ricchezza di questo continente. Sono particolarmente grato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Signor Thorbjørn Jagland, per il cortese invito e per le gentili parole di benvenuto che mi ha rivolto. Saluto poi la Signora Anne Brasseur, Presidente dell'Assemblea Parlamentare. Tutti ringrazio di cuore per l'impegno che profondete e il contributo che offrite alla pace in Europa, attraverso la promozione della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto.

Nell'intenzione dei suoi Padri fondatori, il Consiglio d'Europa, che quest'anno celebra il suo 65° anniversario, rispondeva ad una tensione ideale all'unità che ha, a più riprese, animato la vita del continente fin dall'antichità. Tuttavia, nel corso dei secoli hanno più volte prevalso le spinte particolariste, connotate dal susseguirsi di diverse volontà egemoniche. Basti pensare che dieci anni prima di quel 5 maggio 1949, in cui fu firmato a Londra il Trattato che istituiva il Consiglio d'Europa, iniziava il più cruento e lacerante conflitto che queste terre ricordino, le cui divisioni sono continuate per lunghi anni a seguire, allorché la cosiddetta cortina di ferro tagliava in due il continente dal Mar Baltico al Golfo di Trieste. Il progetto dei Padri fondatori era quello di ricostruire l'Europa in uno spirito di mutuo servizio, che ancora oggi, in un mondo più incline a rivendicare che a servire, deve costituire la chiave di volta della missione del Consiglio d'Europa, a favore della pace, della libertà e della dignità umana.

D'altra parte, la via privilegiata per la pace – per evitare che quanto accaduto nelle due guerre mondiali del secolo scorso si ripeta – è riconoscere nell'altro non un nemico da combattere, ma un fratello da accogliere. Si tratta di un processo continuo, che non può mai essere dato per

* <http://w2.vatican.va>. Vedi alla fine del discorso la nota di J.-P. SCHOUPPE, *Les droits de l'homme et un programme pour relancer l'Europe*.

raggiunto pienamente. È proprio quanto intuirono i Padri fondatori, che compresero che la pace era un bene da conquistare continuamente e che esigeva assoluta vigilanza. Erano consapevoli che le guerre si alimentano nell'intento di prendere possesso degli spazi, cristallizzare i processi che vanno avanti e cercare di fermarli; viceversa cercavano la pace che si può realizzare soltanto nell'atteggiamento costante di iniziare processi e portarli avanti.

In tal modo affermavano la volontà di camminare maturando nel tempo, perché è proprio il tempo che governa gli spazi, li illumina e li trasforma in una catena di continua crescita, senza vie di ritorno. Perciò costruire la pace richiede di privilegiare le azioni che generano dinamismi nuovi nella società e coinvolgono altre persone e altri gruppi che li svilupperanno, fino a che portino frutto in importanti avvenimenti storici.¹

Per questa ragione diedero vita a questo Organismo stabile. Il beato Paolo VI, alcuni anni dopo, ebbe a ricordare che «le istituzioni stesse, che nell'ordine giuridico e nel concerto internazionale hanno la funzione ed il merito di proclamare e conservare la pace, raggiungono il loro provvido scopo se esse sono continuamente operanti, se sanno in ogni momento generare la pace, fare la pace».²

Occorre un costante cammino di *umanizzazione*, così che «non basta contenere le guerre, sospendere le lotte, (...) non basta una Pace imposta, una Pace utilitaria e provvisoria; bisogna tendere a una Pace amata, libera, fraterna, fondata cioè sulla riconciliazione degli animi».³ Vale a dire portare avanti i processi senza ansietà ma certo con convinzioni chiare e con tenacia.

Per conquistare il bene della pace occorre anzitutto educare ad essa, allontanando una cultura del conflitto che mira alla paura dell'altro, all'emarginazione di chi pensa o vive in maniera differente. È vero che il conflitto non può essere ignorato o dissimulato, dev'essere assunto. Ma se rimaniamo bloccati in esso perdiamo prospettiva, gli orizzonti si limitano e la realtà stessa rimane frammentata. Quando ci fermiamo nella situazione conflittuale perdiamo il senso dell'unità profonda della realtà,⁴ fermiamo la storia e cadiamo nei logoramenti interni di contraddizioni sterili.

Purtroppo la pace è ancora troppo spesso ferita. Lo è in tante parti del mondo, dove imperversano conflitti di vario genere. Lo è anche qui in Europa, dove non cessano tensioni. Quanto dolore e quanti morti ancora in questo continente, che anela alla pace, eppure ricade facilmente nelle tentazioni d'un tempo! È perciò importante e incoraggiante l'opera del Consiglio d'Europa nella ricerca di una soluzione politica alle crisi in atto.

¹ Cfr Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 223.

² PAOLO VI, *Messaggio per l'VIII Giornata Mondiale della Pace*, 8 dicembre 1974.

³ *Ibid.*

⁴ Cfr Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 226.

La pace però è provata anche da altre forme di conflitto, quali il terrorismo religioso e internazionale, che nutre profondo disprezzo per la vita umana e miete in modo indiscriminato vittime innocenti. Tale fenomeno è purtroppo foraggiato da un traffico di armi molto spesso indisturbato. La Chiesa considera che «la corsa agli armamenti è una delle piaghe più gravi dell'umanità e danneggia in modo intollerabile i poveri». ⁵ La pace è violata anche dal traffico degli esseri umani, che è la nuova schiavitù del nostro tempo e che *trasforma le persone in merce* di scambio, privando le vittime di ogni dignità. Non di rado notiamo poi come tali fenomeni siano legati tra loro. Il Consiglio d'Europa, attraverso i suoi Comitati e i Gruppi di Esperti, svolge un ruolo importante e significativo nel combattere tali forme di disumanità.

Tuttavia, la pace non è la semplice assenza di guerre, di conflitti e di tensioni. Nella visione cristiana essa è, nello stesso tempo, *dono* di Dio e *frutto* dell'azione libera e razionale dell'uomo che intende perseguire il *bene comune* nella verità e nell'amore. «Questo ordine razionale e morale poggia precisamente sulla decisione della coscienza degli esseri umani di un'armonia nei loro rapporti reciproci, nel rispetto della giustizia per tutti». ⁶

Come dunque perseguire l'ambizioso obiettivo della pace?

La strada scelta dal Consiglio d'Europa è anzitutto quella della promozione dei diritti umani, cui si lega lo sviluppo della democrazia e dello stato di diritto. È un lavoro particolarmente prezioso, con notevoli implicazioni etiche e sociali, poiché da un retto intendimento di tali termini e da una riflessione costante su di essi dipende lo sviluppo delle nostre società, la loro pacifica convivenza e il loro futuro. Tale studio è uno dei grandi contributi che l'Europa ha offerto e ancora offre al mondo intero.

In questa sede sento perciò il dovere di richiamare l'importanza dell'apporto e della responsabilità europei allo sviluppo culturale dell'umanità. Lo vorrei fare partendo da un'immagine che traggo da un poeta italiano del Novecento, Clemente Rebora, che in una delle sue poesie descrive un pioppo, con i suoi rami protesi al cielo e mossi dal vento, il suo tronco solido e fermo e le profonde radici che si inabissano nella terra. ⁷ In un certo senso possiamo pensare all'Europa alla luce di questa immagine.

Nel corso della sua storia, essa si è sempre protesa verso l'alto, verso mete nuove e ambiziose, animata da un insaziabile desiderio di conoscenza, di sviluppo, di progresso, di pace e di unità. Ma l'innalzarsi del pensiero, della

⁵ CONC. ECUM. VAT. II, Cost. *Gaudium et spes*, 81; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2329.

⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la xv Giornata Mondiale della Pace*, 8 dicembre 1981, 4.

⁷ «Vibra nel vento con tutte le sue foglie / il pioppo severo; / spasima l'aria in tutte le sue doglie / nell'ansia del pensiero: / dal tronco in rami per fronde si esprime / tutte al cielo tese con raccolte cime: / fermo rimane il tronco del mistero, / e il tronco s'inabissa ov'è più vero»: *Il pioppo* in: *Canti dell'Infermità*, ed. Vanni Scheiwiller, Milano 1957, 32.

cultura, delle scoperte scientifiche è possibile solo per la solidità del tronco e la profondità delle radici che lo alimentano. Se si perdono le radici, il tronco lentamente si svuota e muore e i rami – un tempo rigogliosi e dritti – si piegano verso terra e cadono. Qui sta forse uno dei paradossi più incomprensibili a una mentalità scientifica isolata: per camminare verso il futuro serve il passato, necessitano radici profonde, e serve anche il coraggio di non nascondersi davanti al presente e alle sue sfide. Servono memoria, coraggio, sana e umana utopia.

D'altra parte – osserva Reborà – «il tronco s'inabissa ov'è più vero». ⁸ Le radici si alimentano della verità, che costituisce il nutrimento, la *linfa* vitale di qualunque società che voglia essere davvero libera, umana e solidale. D'altra parte, *la verità fa appello alla coscienza*, che è irriducibile ai condizionamenti, ed è perciò capace di conoscere la propria dignità e di aprirsi all'assoluto, divenendo fonte delle scelte fondamentali guidate dalla ricerca del bene per gli altri e per sé e luogo di una *libertà responsabile*. ⁹

Occorre poi tenere presente che senza questa ricerca della verità, ciascuno diventa misura di sé stesso e del proprio agire, aprendo la strada dell'affermazione soggettivistica dei diritti, così che al concetto di diritto umano, che ha di per sé valenza universale, si sostituisce l'idea di diritto individualista. Ciò porta ad essere sostanzialmente incuranti degli altri e a favorire quella *globalizzazione dell'indifferenza* che nasce dall'egoismo, frutto di una concezione dell'uomo incapace di accogliere la verità e di vivere un'autentica dimensione sociale.

Un tale individualismo rende umanamente poveri e culturalmente sterili, perché recide di fatto quelle feconde radici su cui si innesta l'albero. Dall'individualismo indifferente nasce il culto dell'*opulenza*, cui corrisponde la cultura dello scarto nella quale siamo immersi. Abbiamo di fatto troppe cose, che spesso non servono, ma non siamo più in grado di costruire autentici rapporti umani, improntati sulla verità e sul rispetto reciproco. E così oggi abbiamo davanti agli occhi l'immagine di un'Europa ferita, per le tante prove del passato, ma anche per le crisi del presente, che non sembra più capace di fronteggiare con la vitalità e l'energia di un tempo. Un'Europa un po' stanca e pessimista, che si sente cinta d'assedio dalle novità che provengono da altri continenti.

All'Europa possiamo domandare: dov'è il tuo vigore? Dov'è quella tensione ideale che ha animato e reso grande la tua storia? Dov'è il tuo spirito di intraprendenza curiosa? Dov'è la tua sete di verità, che hai finora comunicato al mondo con passione?

⁸ *Ibid.*

⁹ Cfr GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa*, Strasburgo, 8 ottobre 1988, 4.

Dalla risposta a queste domande dipenderà il futuro del continente. D'altra parte – per tornare all'immagine di Rebora – un tronco senza radici può continuare ad avere un'apparenza vitale, ma al suo interno si svuota e muore. L'Europa deve riflettere se il suo immenso patrimonio umano, artistico, tecnico, sociale, politico, economico e religioso è un semplice retaggio museale del passato, oppure se è ancora capace di ispirare la cultura e di dischiudere i suoi tesori all'umanità intera. Nella risposta a tale interrogativo, il Consiglio d'Europa con le sue istituzioni ha un ruolo di primaria importanza.

Penso particolarmente al ruolo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che costituisce in qualche modo la “*coscienza*” dell'Europa nel rispetto dei diritti umani. Il mio auspicio è che tale coscienza maturi sempre più, non per un mero consenso tra le parti, ma come frutto della tensione verso quelle radici profonde, che costituiscono le fondamenta sulle quali hanno scelto di edificare i Padri fondatori dell'Europa contemporanea.

Insieme alle radici – che occorre cercare, trovare e mantenere vive con l'esercizio quotidiano della memoria, poiché costituiscono il patrimonio genetico dell'Europa – ci sono le sfide attuali del continente che ci obbligano a una creatività continua, perché queste radici siano feconde nell'oggi e si proiettino verso utopie del futuro. Mi permetto di menzionarne solo due: la sfida della *multipolarità* e la sfida della *trasversalità*.

La storia dell'Europa può portarci a concepirla ingenuamente come una *bipolarità*, o al più una *tripolarità* (pensiamo all'antica concezione: Roma - Bisanzio - Mosca), e dentro questo schema, frutto di riduzionismi geopolitici egemonici, muoverci nell'interpretazione del presente e nella proiezione verso l'utopia del futuro.

Oggi le cose non stanno così e possiamo legittimamente parlare di un'Europa multipolare. Le tensioni – tanto quelle che costruiscono quanto quelle che disgregano – si verificano tra molteplici poli culturali, religiosi e politici. L'Europa oggi affronta la sfida di “globalizzare” ma in modo originale questa multipolarità. Non necessariamente le culture si identificano con i Paesi: alcuni di questi hanno diverse culture e alcune culture si esprimono in diversi Paesi. Lo stesso accade con le espressioni politiche, religiose e associative.

Globalizzare in modo originale – sottolineo questo: in modo originale – la multipolarità comporta la sfida di un'armonia costruttiva, libera da egemonie che, sebbene pragmaticamente sembrerebbero facilitare il cammino, finiscono per distruggere l'originalità culturale e religiosa dei popoli.

Parlare della multipolarità europea significa parlare di popoli che nascono, crescono e si proiettano verso il futuro. Il compito di globalizzare la multipolarità dell'Europa non lo possiamo immaginare con la figura della sfera – in cui tutto è uguale e ordinato, ma che risulta riduttiva poiché ogni punto è equidistante dal centro –, ma piuttosto con quella del *poliedro*, dove l'unità armonica del tutto conserva la particolarità di ciascuna delle parti. Oggi l'Eu-

ropa è multipolare nelle sue relazioni e tensioni; non si può né pensare né costruire l'Europa senza assumere a fondo questa realtà *multipolare*.

L'altra sfida che vorrei menzionare è la *trasversalità*. Parto da un'esperienza personale: negli incontri con i politici di diversi Paesi d'Europa ho potuto notare che i politici giovani affrontano la realtà da una prospettiva diversa rispetto ai loro colleghi più adulti. Forse dicono cose apparentemente simili ma l'approccio è diverso. Le parole sono simili, ma la musica è diversa. Questo si verifica nei giovani politici dei diversi partiti. Tale dato empirico indica una realtà dell'Europa odierna da cui non si può prescindere nel cammino del consolidamento continentale e della sua proiezione futura: tenere conto di questa *trasversalità* che si riscontra in tutti i campi. Ciò non si può fare senza ricorrere al dialogo, anche *inter-generazionale*. Se volessimo definire oggi il continente, dovremmo parlare di un'Europa dialogante che fa sì che la trasversalità di opinioni e di riflessioni sia al servizio dei popoli armonicamente uniti.

Assumere questo cammino di comunicazione trasversale comporta non solo empatia generazionale bensì metodologia storica di crescita. Nel mondo politico attuale dell'Europa risulta sterile il dialogo solamente interno agli organismi (politici, religiosi, culturali) della propria appartenenza. La storia oggi chiede la capacità di uscire per l'incontro dalle strutture che "*contengono*" la propria identità al fine di renderla più forte e più feconda nel confronto fraterno della trasversalità. Un'Europa che dialoghi solamente entro i gruppi chiusi di appartenenza rimane a metà strada; c'è bisogno dello spirito giovanile che accetti la sfida della trasversalità.

In tale prospettiva accolgo con favore la volontà del Consiglio d'Europa di investire nel dialogo inter-culturale, compresa la sua dimensione religiosa, attraverso gli *Incontri sulla dimensione religiosa del dialogo interculturale*. Si tratta di un'occasione proficua per uno scambio aperto, rispettoso e arricchente tra persone e gruppi di diversa origine, tradizione etnica, linguistica e religiosa, in uno spirito di comprensione e rispetto reciproco.

Tali incontri sembrano particolarmente importanti nell'attuale ambiente multiculturale, multipolare, alla ricerca di un proprio volto per coniugare con sapienza l'identità europea formatasi nei secoli con le istanze che giungono dagli altri popoli che ora si affacciano sul continente.

In tale logica va compreso l'apporto che il *cristianesimo* può fornire oggi allo sviluppo culturale e sociale europeo nell'ambito di una corretta relazione fra religione e società. Nella visione cristiana ragione e fede, religione e società, sono chiamate a illuminarsi reciprocamente, sostenendosi a vicenda e, se necessario, purificandosi scambievolmente dagli estremismi ideologici in cui possono cadere. L'intera società europea non può che trarre giovamento da un nesso ravvivato tra i due ambiti, sia per far fronte a un fondamentalismo religioso che è soprattutto nemico di Dio, sia per avviare a una ragione "ridotta", che non rende onore all'uomo.

Sono assai numerosi e attuali i temi in cui sono convinto vi possa essere reciproco arricchimento, nei quali la Chiesa cattolica – particolarmente attraverso il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) – può collaborare con il Consiglio d'Europa e dare un contributo fondamentale. Innanzitutto vi è, alla luce di quanto ho detto poc' anzi, l'ambito di una riflessione etica sui diritti umani, sui quali la vostra Organizzazione è spesso chiamata a riflettere. Penso, in modo particolare, ai temi legati alla tutela della vita umana, questioni delicate che necessitano di essere sottoposte a un esame attento, che tenga conto della verità di tutto l'essere umano, senza limitarsi a specifici ambiti medici, scientifici o giuridici.

Parimenti sono numerose le sfide del mondo contemporaneo che necessitano di studio e di un impegno comune, a partire dall'accoglienza dei migranti, i quali hanno bisogno anzitutto dell'essenziale per vivere, ma principalmente che venga riconosciuta la loro dignità di persone. Vi è poi tutto il grave problema del lavoro, soprattutto per gli alti livelli di disoccupazione giovanile che si riscontrano in molti Paesi – una vera ipoteca per il futuro – ma anche per la questione della dignità del lavoro.

Auspico vivamente che si instauri una nuova collaborazione sociale ed economica, libera da condizionamenti ideologici, che sappia far fronte al mondo globalizzato, mantenendo vivo quel senso di solidarietà e carità reciproca che tanto ha segnato il volto dell'Europa grazie all'opera generosa di centinaia di uomini, donne – alcuni dei quali la Chiesa cattolica considera santi – i quali, nel corso dei secoli, si sono adoperati per sviluppare il continente, tanto attraverso l'attività imprenditoriale che con opere educative, assistenziali e di promozione umana. Soprattutto queste ultime rappresentano un importante punto di riferimento per i numerosi poveri che vivono in Europa. Quanti ce ne sono nelle nostre strade! Essi chiedono non solo il pane per sostenersi, che è il più elementare dei diritti, ma anche di riscoprire il valore della propria vita, che la povertà tende a far dimenticare, e di ritrovare la dignità conferita dal lavoro.

Infine, tra i temi che chiedono la nostra riflessione e la nostra collaborazione c'è la difesa dell'ambiente, di questa nostra amata Terra che è la grande risorsa che Dio ci ha dato e che è a nostra disposizione non per essere deturpata, sfruttata e avvilita, ma perché, godendo della sua immensa bellezza, possiamo vivere con dignità.

Signor Segretario, Signora Presidente, Eccellenze, Signore e Signori,

Il beato Paolo VI definì la Chiesa «esperta in umanità».¹⁰ Nel mondo, a imitazione di Cristo, essa, malgrado i peccati dei suoi figli, non cerca altro che servire e rendere testimonianza alla verità.¹¹ Null'altro fuorché questo spirito ci guida nel sostenere il cammino dell'umanità.

¹⁰ Lett. enc. *Populorum progressio*, 13.

¹¹ Cfr *ibid.*

Con tale disposizione d'animo la Santa Sede intende continuare la propria collaborazione con il Consiglio d'Europa, che riveste oggi un ruolo fondamentale nel forgiare la mentalità delle future generazioni di europei. Si tratta di compiere assieme una riflessione a tutto campo, affinché si instauri una sorta di "nuova agorà", nella quale ogni istanza civile e religiosa possa liberamente confrontarsi con le altre, pur nella separazione degli ambiti e nella diversità delle posizioni, animata esclusivamente dal desiderio di *verità* e di edificare il *bene comune*. La cultura, infatti, nasce sempre dall'incontro reciproco, volto a stimolare la ricchezza intellettuale e la creatività di quanti ne prendono parte; e questo, oltre ad essere l'attuazione del bene, questo è bellezza. Il mio augurio è che l'Europa, riscoprendo il suo patrimonio storico e la profondità delle sue radici, assumendo la sua viva *multipolarità* e il fenomeno della *trasversalità* dialogante, ritrovi quella giovinezza dello spirito che l'ha resa feconda e grande. Grazie!

LES DROITS DE L'HOMME ET UN PROGRAMME
POUR RELANCER L'EUROPE

SOMMAIRE: 1. *Les aspirations des pères fondateurs.* – 2. *Redécouvrir les racines de l'Europe.* – 3. *Relever les défis actuels: multipolarité et transversalité.*

À UN peu plus d'un quart de siècle du voyage mémorable de Jean-Paul II à Strasbourg, c'est au tour du pape François de mettre le cap sur la ville symbole de l'unité européenne.¹ Sa visite du 25 novembre 2014, diplomatique à l'Europe et non pastorale à la France, fut brève et intense: deux discours au programme d'une matinée. Au Parlement européen d'abord, puis au Conseil de l'Europe. Ce faisant, il reste fidèle à sa méthode des gestes concrets: après avoir consolé les malheureux rescapés de Lampedusa et fait une visite en Albanie – la périphérie –, il se rend au centre. À la différence de ses prédécesseurs, c'est le regard d'un non européen qu'il porte sur l'Eu-

¹ Si, en 1988, le Parlement européen s'était ému de l'appel à rapprocher les deux «poumons» de l'Europe lancé par le pape d'origine slave, les événements récents montrent que l'unité et la paix, en Europe et dans le monde, sont loin d'être définitivement acquises. Le discours de Jean-Paul II au Parlement européen fut suivi, un an plus tard, de l'effondrement du mur de Berlin et de la libération de peuples entiers du joug communiste qui n'étaient pourtant pas attendus de sitôt par les observateurs occidentaux (cf. JEAN-PAUL II, *Discours lors de la visite au Parlement européen, Palais de l'Europe, Strasbourg, 11 octobre 1988*, n° 5). Au préalable, le 8 octobre, il avait tenu un *Discours à l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe* avant de s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme (dorénavant Cour EDH). Quant à Benoît XVI, invité par le président du Parlement européen, il ne s'y était pas rendu mais avait reçu Jerzy Buzek au Vatican.

rope. Ses multiples rencontres au niveau international lui ont sans doute permis d'expérimenter l'importance que revêt l'Europe pour la solution de nombre de problèmes qui se posent à l'échelle planétaire.² Pour ces divers motifs, le discours prononcé au Conseil de l'Europe, qui célébrait son 65^{ème} anniversaire, suscitait une expectative particulière.

Hormis certaines brèves références ponctuelles au discours adressé au Parlement, notre attention se concentrera sur les idées centrales contenues dans le discours prononcé au Conseil de l'Europe.³ La Note s'articulera en trois étapes: le projet fondateur (1), les racines de l'Europe (2) et les défis à relever (3).

1. LES ASPIRATIONS DES PÈRES FONDATEURS

Le Traité de Londres instituant le Conseil de l'Europe fut signé à peine dix ans après le début de la Seconde guerre mondiale. Ce conflit dévastateur fut suivi de la fracture du rideau de fer qui coupa le continent en deux blocs. Depuis lors le mur est tombé et l'Union européenne s'est élargie à l'Est bien au-delà de ses limites initiales. L'idéologie communiste s'est inclinée face aux partisans de la liberté. Toutefois, depuis deux ou trois décennies, le projet personnaliste, voire chrétien, fondé sur une anthropologie classique, qui était inhérent au Conseil de l'Europe, est remis en cause suite à certains excès du libéralisme qui se traduisent par une augmentation de l'individualisme et de l'hédonisme. Le pape invite les politiques européens à inverser la tendance en se nourrissant de l'esprit des pères fondateurs. L'expression «pères fondateurs de l'Europe» renvoie principalement à Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Robert Schumann, Jean Monnet et Paul-Henri Spaak. Ces politiques d'envergure, majoritairement chrétiens, ont lancé le processus d'unification qui a conduit à la formation progressive de l'Union européenne. Les professionnels de l'Europe sont invités à reconstruire celle-ci «dans un esprit de service mutuel» et à œuvrer «en faveur de la paix, de la liberté et de la di-

² Qu'il s'agisse de la «grande» Europe, celle des 47 États du Conseil de l'Europe, ou de la «petite» Europe regroupant les 28 États de l'Union.

³ Plusieurs idées centrales, tout en étant formulées de manière différente, se retrouvent dans les deux textes. La conclusion du discours au Parlement européen illustre bien l'harmonie entre les deux: «Chers Eurodéputés, l'heure est venue de construire ensemble l'Europe qui tourne, non pas autour de l'économie, mais autour de la sacralité de la personne humaine, des valeurs inaliénables; l'Europe qui embrasse avec courage son passé et regarde avec confiance son avenir pour vivre pleinement et avec espérance son présent. Le moment est venu d'abandonner l'idée d'une Europe effrayée et repliée sur elle-même, pour susciter et promouvoir l'Europe protagoniste, porteuse de science, d'art, de musique, de valeurs humaines et aussi de foi. L'Europe qui contemple le ciel et poursuit des idéaux; l'Europe qui regarde, défend et protège l'homme; l'Europe qui chemine sur la terre sûre et solide, précieux point de référence pour toute l'humanité!» (PAPE FRANÇOIS, *Discours au Parlement européen*, Strasbourg, 25 novembre 2014).

gnité humaine». Ces valeurs qui s'appellent mutuellement et en particulier la dimension transcendante de la dignité humaine, n'étant jamais définitivement acquises, leur poursuite doit faire l'objet d'un combat sans relâche.

Que «le temps gouverne les espaces» est une autre idée chère au pape: «Il s'agit de privilégier les actions qui génèrent les dynamismes nouveaux dans la société et impliquent d'autres personnes et groupes qui les développeront, jusqu'à ce qu'ils fructifient en événements historiques importants. Sans inquiétude, mais avec des convictions claires et de la ténacité», expliquait-il dans son exhortation apostolique.⁴ C'est précisément en vue de se doter des voies et moyens nécessaires à la réalisation de leur objectif audacieux, progressivement et de manière durable, que les pères fondateurs ont créé le Conseil de l'Europe. Par la promotion des droits de l'homme fondés sur la dignité de chaque personne ils visaient l'obtention d'une paix aussi stable que possible. Mais pour atteindre un tel objectif la création de cet organisme n'était pas suffisante; une action spécifique s'imposait et, plus que jamais, elle continue de s'imposer. La paix est un bien qui se mérite, suppose la justice, et ne résulte pas simplement de l'absence de conflits basée sur un équilibre des forces toujours précaire. De plus, dans une perspective chrétienne, elle s'avère être à la fois «*don* de Dieu et *fruit* de l'action libre et raisonnable de l'homme». Pour ce qui relève de l'action humaine, il est urgent de substituer une solide éducation à la paix à la culture du conflit, de la peur de l'autre, de la marginalisation... Cette culture du conflit se retrouve notamment derrière le terrorisme qui se prétend parfois religieux, le commerce d'armes, ainsi que le trafic d'êtres humains qui, en les privant de toute dignité, «transforme les personnes en marchandises». L'Église «experte en humanité», comme le soulignait Paul VI,⁵ soutient les efforts accomplis par le Conseil de l'Europe en vue d'éradiquer les diverses formes d'inhumanité. Cette éducation doit porter prioritairement sur la promotion des droits humains et de la culture qui y est liée, sans quoi la démocratie et l'État de droit ne seront pas praticables ni, à plus forte raison, exportables.

2. REDÉCOUVRIR LES RACINES DE L'EUROPE

Le thème des racines chrétiennes a cessé d'être pacifique en Europe après certaines manifestations d'amnésie collective du monde politique à son égard.⁶ Aussi, pour attirer de nouveau l'attention sur les origines chrétiennes

⁴ Pape François, Exhortation apostolique *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, n° 223.

⁵ Paul VI, Lettre encyclique *Populorum progressio*, n° 13.

⁶ Est-il nécessaire de rappeler que l'Union européenne (ou plus exactement les représentants de quelques États membres) refusa, au nom d'une certaine acception de la «laïcité», de mentionner les racines chrétiennes dans l'incipit de la *Charte européenne des droits fondamentaux* ainsi que, plus tard, dans le préambule du *Traité de Lisbonne*? Pourtant, la prise en

nes du continent, le pape François recourt à une image littéraire empruntée à Clemente Rebora: un poète italien du xx^e siècle issu d'un milieu éloigné du christianisme qui, après sa conversion, sera ordonné prêtre. C'est pendant une longue prostration forcée qu'il composa ces vers extraits de ses «Chants de la maladie». À travers la fenêtre de sa chambre, son regard de croyant se fixait souvent sur un peuplier «avec ses branches élevées vers le ciel et agitées par le vent, son tronc solide et ferme, ainsi que ses racines profondes qui s'enfoncent dans la terre». Le pape y voit une claire référence à l'Europe: si celle-ci a toujours tendu vers le haut par ses objectifs et résultats en matière de connaissance, de développement, de paix et d'unité, l'élévation de ses branches serait toutefois compromise si celles-ci ne pouvaient compter sur la solidité du tronc et la profondeur des racines. Sans les racines, la sève ne parvient plus au tronc et les branches perdent leur vigueur.

La métaphore poétique souligne également le rapport étroit existant entre la vérité et l'abondance de la sève: «le tronc s'enfonce là où il y a davantage de vrai», écrivait Rebora. Le pape François rappelle le lien étroit qui doit unir la conscience à la vérité et affirme qu'une conscience personnelle est capable de résister aux conditionnements, de connaître sa propre dignité et de s'ouvrir à l'absolu, donnant ainsi accès à une liberté responsable. En revanche, si la quête authentique de la vérité objective vient à manquer, «chacun devient la mesure de soi-même et de son propre agir»; la conception subjective, voire subjectiviste, l'emporte, ce qui n'est pas sans effet au plan juridique: «à la conception de droit humain, qui a en soi une portée universelle, se substitue l'idée de droit individualiste». ⁷

considération des «églises» dans le corps de l'un de ses traités (art. 17 al. 1 TFUE) – en utilisant ce terme et non une expression plus générale comme «groupement religieux» – peut être considérée comme un sceau historique et une reconnaissance, au moins implicite, de la part de l'Union de l'apport essentiel de la religion chrétienne à l'Europe. En matière de symboles religieux, la Cour EDH a quant à elle estimé que, du fait ne pas avoir fait retirer le crucifix des classes d'une école publique, l'Italie n'avait pas violé le droit d'une mère à assurer à ses enfants une éducation non chrétienne (COUR EDH, Gr. Ch., *Lautsi c. Italie*, 18 mars 2011). De manière exceptionnelle et très significative, une vingtaine d'États intervinrent à l'occasion de ce procès et appuyèrent l'Italie dans la défense de la possibilité d'opter pour la présence (passive) du crucifix dans un lieu public.

⁷ Dans l'autre discours de Strasbourg, le pape François précise le danger d'une conception individualiste des droits de l'homme: «Il y a en effet aujourd'hui la tendance à une revendication toujours plus grande des droits individuels – je suis tenté de dire individualistes –, qui cache une conception de la personne humaine détachée de tout contexte social et anthropologique, presque comme une «monade» (μονάδα), toujours plus insensible aux autres «monades» présentes autour de soi. Au concept de droit, celui – aussi essentiel et complémentaire – de devoir, ne semble plus associé, de sorte qu'on finit par affirmer les droits individuels sans tenir compte que tout être humain est lié à un contexte social dans lequel ses droits et devoirs sont connexes à ceux des autres et au bien commun de la société elle-même.» (PAPPE FRANÇOIS, *Discours au Parlement européen*).

Ce rappel du fondement objectif de l'agir moral s'inscrit dans la continuité de l'encyclique *Veritatis splendor* de Jean-Paul II, qui pour autant ne négligeait pas le rôle important revenant au sujet. C'est ce qui l'a amené à dépasser les limitations inhérentes à l'hétéronomie et à suggérer la voie de la «théonomie participée». ⁸ Au plan juridique, Jean-Paul II avait également dénoncé avec force les embûches du subjectivisme et avait rappelé l'exigence d'une approche «objective» du droit, de même qu'il avait défendu les traits de l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme. ⁹

Dans une optique plus éthique que juridique, le Saint-Père énumère quelques conséquences négatives du subjectivisme et de l'individualisme. Dès lors que la personne se coupe de la vérité et renonce à vivre une dimension sociale authentique, elle se replie sur soi. De son égoïsme naît une difficulté croissante à tisser d'authentiques relations humaines et, à notre époque de mondialisation, une progressive «globalisation de l'indifférence» risque de s'installer. Le culte de «l'opulence» qui en découle donne lieu à un consumérisme à outrance se traduisant notamment par la «culture du déchet»: du gaspillage des choses il s'étend progressivement au rejet des personnes chosifiées. En témoignent les ravages du divorce, de l'avortement, de l'euthanasie, etc.

⁸ Cf. JEAN-PAUL II, Encyclique *Veritatis splendor*, 6 août 1993, n° 41.

⁹ Cela a valu au pape Jean-Paul II les critiques acerbes émises par l'éminent historien du droit Michel Villey dans un livre consacré aux droits de l'homme. Il y dénonce les risques d'une conception subjectiviste et individualiste des droits de l'homme qui, selon lui, devait conduire notamment à une prolifération de droits irréels et à des contradictions entre droits opposés (cf. M. VILLEY, *Les droits et les droits de l'homme*, 2^e éd, Paris, P.U.F., 1990, spéc. pp. 11-14). Avec le recul, d'une part, on lui donnera tort d'avoir reproché à Jean-Paul II la promotion des droits de l'homme. N'était-ce pas un manque de «réalisme» que de penser qu'on puisse faire fi de cette catégorie de droits qui depuis lors n'a cessé de prendre de l'importance. D'autant que Jean-Paul II avait toujours adopté une conception objective du droit. Au fond, à quelques nuances près, le pape polonais et le professeur parisien partageaient une conception du droit commune qui peut être qualifiée de réalisme juridique classique. D'autre part, l'analyse des faiblesses du système des droits de l'homme effectuée par Villey était extrêmement lucide. Il faut bien reconnaître qu'un certain nombre de problèmes mis en évidence dans son ouvrage n'ont pas encore trouvé de solution, ce qui, au fil du temps, ne fait qu'aggraver la crise que traversent les droits de l'homme et le système du même nom dans leur foulée. Mais, faute de mieux, et compte tenu du refus généralisé par les pouvoirs civils et par les facultés de droit de la prise en compte du droit naturel classique comme système (tel que le connaissent encore, en revanche, les canonistes dans le domaine du droit de l'Église catholique), on ne peut se passer de l'instrument des droits de l'homme. Il est dès lors urgent d'affronter résolument les problèmes qui, en fragilisant le système des droits de l'homme, mettent aussi en crise les fondements mêmes de la société. Pour une analyse critique du système, notamment à raison de son manque de clair fondement – non pour couler ledit système mais en vue d'en montrer l'antidote –, je me permets de renvoyer au discours de Benoît XVI et à ma note: J.-P. SCHOUPE, *Il futuro del sistema dei diritti umani. Nota sul Discorso di Benedetto XVI all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo*, «*Ius Ecclesiae*» 21 (2009), pp. 195-207.

Tous ces facteurs ont meurtri une Europe qui aujourd'hui apparaît «bles-sée, fatiguée et pessimiste». Ce constat pose une question lancinante: l'Eu-rope déracinée en serait-elle réduite à une simple apparence de vie? Son immense patrimoine culturel et religieux ne serait-il plus qu'un simple «hé-ritage de musée du passé»? Ou bien, en se ressaisissant et en faisant un ef-fort quotidien de mémoire, notamment concernant son identité chrétienne, est-elle encore capable de se ressaisir, «d'inspirer la culture et d'ouvrir ses trésors à l'humanité entière»?

Certes, la réponse à une telle interrogation ne viendra pas seulement de l'Église. Le pape se tourne vers l'expertise professionnelle du Conseil de l'Eu-rope, au sein duquel la Cour EDH occupe une place de choix: elle est «en quelque sorte la '*conscience*' de l'Europe pour le respect des droits humains». Dans un monde en mutation, ce compliment peut être perçu avant tout comme un titre lourd à porter. Il n'est cependant pas usurpé dans la mesure où la Cour EDH remplit souvent le rôle de garant ultime des valeurs mo-rales que les États membres se sont engagés à respecter (et de plus en plus aussi à *faire respecter*¹⁰). L'assertion, qui ne saurait être réduite à une simple parole de courtoisie ni assimilée à une approbation faite à l'aveuglette, est tout sauf ingénue et comporte des réserves, comme le montre la suite du pa-ragraphe: «je souhaite que cette conscience murisse toujours plus, non par un simple *consensus* entre les parties, mais comme fruit de la tension vers ces *racines profondes*, qui constituent les fondements sur lesquels les pères fonda-teurs de l'Europe contemporaine ont choisi de construire». ¹¹

En termes généraux, ces propos tenus par le pasteur universel qui n'est pas juriste peuvent s'analyser comme un refus du sociologisme et du positi-visme juridique sous toutes ses formes. Dans les questions éthico-juridiques, et singulièrement lorsque l'enjeu est la protection de la vie humaine (aspect mentionné ici expressément), la justesse d'une décision ne saurait aller pure-ment et simplement à la remorque des tendances en hausse dans la société. Plus précisément, le terme «consensus», opposé à «racines profondes», ren-voie à la problématique de *l'éthique procédurale*. Renvoyant toute possibilité de connaissance du bien et du mal à la sphère personnelle (sous l'influence de Weber), elle se préoccupe uniquement de morale communautaire et se borne à prendre en considération le couple juste / faux. Par ailleurs, en droite ligne de l'éthique de la discussion de Habermas, elle mise sur la capacité de l'homme à dialoguer de façon à obtenir les accords consensuels nécessaires à la vie en société. ¹²

¹⁰ Je n'entrerai pas ici dans le discours très technique du développement des «obligations positives» incombant aux États.

¹¹ Je souligne.

¹² Cf. J.-L. BRUGUÈS, *Procédurale (éthique)*, dans *Dictionnaire de morale catholique*, Cham-bray-lès-Tour, Éd. C.L.D., 1991, pp. 341-342; A. APPARISI MIRALLES, *Ética y deontología para juristas*, Pampelune, Eunsa, 2006, pp. 95-106.

Au plan juridique, le *proceduralisme* s'inscrit dans la même logique comme une modalité très répandue du positivisme selon laquelle il suffirait de veiller à l'accomplissement formel des procédures établies impliquant d'ordinaire un quorum de votes et répondant à certaines autres conditions, sans qu'il soit nécessaire d'accorder toute l'attention due au fondement éthico-juridique des réponses données aux questions soulevées ou des décisions prises. Ces aspects sont considérés a priori comme n'étant pas politiquement viables à raison de la diversité des convictions profondes qu'elles risquent de dévoiler et des obstacles qu'elles risquent de créer à la formation d'un consensus ou la réalisation politique d'un accord.¹³ Ces courants pragmatiques qui – on le comprend sans peine – versent aisément dans le relativisme éthique,¹⁴ continuent à se répandre notamment dans les milieux judiciaires. Leur spectre épargnerait-il totalement la Cour EDH? Même si les filtres juridiques y sont plus nombreux, il serait erroné de faire une telle supposition: des symptômes de proceduralisme y sont décelables.¹⁵ Mais le problème est plus général et se pose aussi en amont dans la mesure où les juges européens ne peuvent pas ne pas tenir compte d'une série d'éléments constitutifs de la méthodologie juridique: les instruments internationaux, les constitutions nationales, les jurisprudences concernées, etc.¹⁶

Or, selon les enseignements de l'Église affirmés par un constant magis-

¹³ Le raisonnement tenu par Jacques Maritain lors des travaux préparatoires à l'adoption de la Déclaration universelle effectués dans le cadre de l'UNESCO, qui conduisit à ne pas s'interroger sur le fondement des droits de l'homme pour parvenir à un accord, est emblématique. Sa formation de philosophe iusnaturaliste de réputation internationale en fait d'autant plus une matière à réflexion: «not on the basis of common speculative ideas, but on common practical ideas, not on the affirmation of one and the same conception of the world, of man, of knowledge, but upon the affirmation of a single body of beliefs for guidance in action» (Communication à l'UNESCO, 18 juin 1947, Phil./5/1947; voir aussi M.A. GLENDON, *A World Made New, Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*, New York, Random House, 2001, p. 77).

¹⁴ Comme l'illustre le fonctionnement de divers «comités éthiques».

¹⁵ Ainsi, par exemple, dans les affaires *Lombardi Vallauri c. Italie*, 20 octobre 2009 et (Gr. Ch.) *Fernández Martínez c. Espagne*, 12 juin 2014 (en particulier dans les longues opinions discordantes des juges de la minorité), on peut observer une tendance à donner la priorité à l'exercice d'un contrôle de règles procédurales par l'État, ce qui est connaturel aux juges, au détriment de la prise en considération du droit substantiel directement en cause (voir J.-P. SCHOUPE, *La liberté de religion institutionnelle dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, Publications de l'Institut international des droits de l'homme n° 24, Paris, Éditions A. Pedone, 2015, préface d'Emmanuel Decaux, pp. 362 et s.

¹⁶ Sur la problématique des droits de l'homme, voir notamment C. CARDIA, *Genesi dei diritti umani*, 2^e éd., Turin, G. Giappichelli Editore, 2005, spéc. pp. 170 et s.; J. CORNIDES, *Human Rights pitted against Man*, «The International Journal of Human Rights» 12.1 (2008), pp. 107-134; J. BALLESTEROS, *Cristianesimo e diritti umani*, in A. RODRÍGUEZ LUÑO, E. COLOM, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2005, pp. 63-77; J.H. MATLARY, *Diritti umani abbandonati? La minaccia di una dittatura del relativismo*, Lugano, Eupress FTL, 2007.

tère, ni la loi du nombre ni le respect d'une procédure bien pensée ne sont de nature à conférer un fondement éthique légitime que ce soit à une norme juridique ou à une décision judiciaire.¹⁷ À chaque juge incombe la responsabilité d'évaluer en conscience la décision à prendre, quitte à envisager, le cas échéant, la possibilité d'affiner la position de la Cour, voire d'envisager un revirement de jurisprudence. Chacun doit donc avoir une attitude responsable et proactive, qui commence par accorder toute l'attention nécessaire à la formation de sa conscience et cherche à éviter tout amateurisme dans l'exercice de l'activité professionnelle ou de la fonction politique.

Nous voici précisément parvenus au nœud du problème: dans un monde en proie à de profondes mutations, où trouver les justes repères? La redécouverte des racines personalistes et chrétiennes évoquées dans la référence aux pères fondateurs et la recherche d'un fondement objectif en lien avec la dignité humaine pourront s'avérer utiles à cette quête de vérité. Mais, pourrait-on objecter, quel intérêt un discours pontifical peut-il bien présenter s'il ne fournit pas de solutions concrètes? On pourrait alors rétorquer que l'absence de solution achevée dans le discours est à considérer positivement. En effet, dans le cas contraire (à supposer qu'il fût possible de résoudre des problèmes concrets dans un tel discours), une immixtion du pape dans les questions politiques ou temporelles pourrait lui être reprochée. Et ce, non sans raison car, comme le rappelle la constitution *Gaudium et spes*, il revient au magistère de former toutes les consciences qui se montrent réceptives à un tel enseignement. Dans le même temps, les pasteurs doivent s'abstenir de toute ingérence dans le domaine politique, ce qui comprend notamment le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire (supra)étatique.¹⁸

3. RELEVER LES DÉFIS ACTUELS: MULTIPOLARITÉ ET TRANSVERSALITÉ

Parallèlement à la nécessité de «chercher, trouver et maintenir vivantes» les racines constitutives du patrimoine génétique européen, le pape François invite l'Europe à prendre conscience de deux nouveaux défis. D'abord, une nouvelle donne géopolitique s'impose à l'évidence: l'ancienne *tripolarité* (Rome - Byzance - Moscou) n'est plus à l'ordre du jour et a fait place à une *multipolarité*. Ce concept novateur comprend non seulement la multiplication des pôles mais aussi une dissociation croissante entre les États et les expressions politiques, religieuses ou culturelles existantes sur leur territoire.

¹⁷ À propos de la loi du nombre, je n'entends évidemment pas mettre en cause la règle de fonctionnement de la Cour EDH, selon laquelle les décisions se prennent en chambre à la majorité des sept juges ou en grande chambre à la majorité des dix-sept juges, mais seulement souligner la responsabilité morale incombant notamment à chacun des juges.

¹⁸ Cf. CONCILE VATICAN II, Constitution *Gaudium et spes*, n° 76 c.

Cette évolution est particulièrement remarquable dans les nations traditionnellement catholiques. Si l'immense majorité de ces États, dans le sillage du concile Vatican II,¹⁹ ont renoncé à leur caractère confessionnel pour adopter un régime de type neutre et pluraliste, voire laïque, aucune évolution en série analogue n'est à constater dans les États relevant d'une autre confession religieuse. Pour les États confessionnels non chrétiens seule l'une ou l'autre exception isolée, comme la Suède, peut être signalée.²⁰ Pour le reste, on observe toujours l'anglicanisme au Royaume-Uni et de nombreux Églises d'États luthériennes, orthodoxes, voire islamiques.

Le phénomène décrit déborde la frontière tracée entre régimes confessionnels et pluralistes car les migrations contribuent partout à une progressive répartition des cartes et à la nécessité d'accorder aux personnes comme aux groupements un standard minimal de droits fondamentaux, notamment en matière de liberté religieuse. Toutefois ce brassage des populations n'apporte pas que des avantages: il affecte à ce point la culture et la politique que plusieurs hommes d'État ont tenu à mettre en garde contre les dangers d'un multiculturalisme qui ne serait pas accompagné chez les immigrés d'une réelle volonté d'insertion dans la société d'accueil. Cela supposerait à tout le moins l'apprentissage par chacun d'eux d'une langue locale et une certaine initiation aux valeurs civiques et démocratiques (dont il faut parfois déplorer le caractère fortement idéologique...). Face aux risques que le multiculturalisme fait courir à l'identité locale, d'aucuns ont cherché une voie intermédiaire, notamment en forgeant le concept d'«interculturalité» qui veille, quant à lui, à assurer au moins l'accomplissement d'exigences minimales.²¹ Quant à la jurisprudence européenne, elle a pointé du doigt certains mouvements politiques qui entendaient imposer une application au

¹⁹ En réalité, le Concile n'a nullement condamné le confessionnalisme des États: celui-ci a seulement cessé d'être le modèle souhaité. La neutralité et le pluralisme sont des principes également encouragés par la jurisprudence européenne. De surcroît, la Cour EDH reconnaît le principe de laïcité dans le cas spécifiques de la France, la Turquie et la plupart des Cantons suisses. De manière générale, elle laisse une place importante aux traditions constitutionnelles et religieuses des différents États et octroie de larges marges d'appréciation aux autorités civiles dans la mise en œuvre de la Convention européenne. De la sorte, la situation des nombreux États qui continuent à suivre un régime confessionnel ne lui pose pas de problème pour autant que ceux-ci respectent un seuil minimal de droits et de libertés fondamentales à l'égard des autres groupements religieux et philosophiques.

²⁰ Ainsi, depuis le 1^{er} janvier 2000, la Suède a renoncé au régime d'église d'État luthérienne. Pour une vision d'ensemble, voir entre autres G. ROBBERS (dir.), *État et Églises dans l'Union européenne*, 2^e éd. (en collaboration avec le Consortium européen pour l'étude des relations Églises-État), Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2008-2010.

²¹ Sur cette thématique, on lira notamment avec profit les considérations de P. DONATI, *Oltre il multiculturalismo: la ragione relazionale per un modo comune*, Roma-Bari, GLF editori Laterza, 2008.

moins partielle de la *charia* comme droit prévalent, ce qui est manifestement incompatible avec les principes de démocratie et d'état de droit qui sont au cœur du Conseil de l'Europe.²²

Aux yeux du pape François, ce premier défi n'impose pas seulement d'affronter ces questions comme une condition *sine qua non* de la construction de l'Europe. Il consiste aussi à «globaliser cette multipolarité». Or, compte tenu de la nouveauté du phénomène et de la diversité des situations locales, cette exportation de la multipolarité devra s'opérer «de manière originale» et «libérée d'hégémonies» destructrices de la spécificité culturelle et religieuse des peuples. À cet égard, l'image du *polyèdre* traduit plus fidèlement que la sphère l'idée proposée en ce que cette dernière impose à chaque point l'équidistance par rapport au centre.

Le second défi, la *transversalité*, remonte à un constat que le pape a fait à titre personnel: l'existence d'une génération de jeunes politiques qui, au-delà de leur appartenance à des partis différents, convergent dans leur approche de la réalité et à bien des égards s'éloignent du point de vue de leurs aînés. Ce phénomène nouveau appelle un dialogue qui ose être intergénérationnel: «une Europe en dialogue, qui fait en sorte que la transversalité d'opinions et de réflexions soit au service des peuples unis en harmonie». L'invitation à «sortir» de la commodité ambiante vaut également pour l'homme politique. Il est convié à surmonter les barrières stériles de son groupe d'appartenance et, plus largement, à «sortir des structures qui 'contiennent' sa propre identité afin de la rendre plus forte et plus féconde dans la confrontation fraternelle de la transversalité».

Pour ce faire, le pape François souligne le rôle culturel que le christianisme peut remplir aujourd'hui en facilitant l'établissement d'une relation correcte entre religion et société qui renvoie pour une large part à la relation entre *foi et raison*. Dans le sillage du magistère de Jean-Paul II,²³ mais aussi de Benoît XVI,²⁴ c'est la vision chrétienne du rapport entre foi et raison qui est alors reproposée de manière brève mais suggestive: la foi et la raison sont appe-

²² Voir notamment Cour EDH (Gr. Ch.), *Refah Partisi et autres c. Turquie*, 13 février 2003. Comme l'a fait remarquer le professeur Christians, «c'est l'érection de la *charia* en loi civile qui semble, *in globo*, devoir être tenue pour incompatible avec la Convention» et non la *charia* comme telle, ce qui pourrait être interprété erronément comme une incompatibilité de l'islam avec cette même Convention, ce que la Cour EDH ne prétend nullement (L.-L. CHRISTIANS, *Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Annuaire Droit et Religions* 3 (2008-2009) pp. 511-528, cit. 517).

²³ Cf. JEAN-PAUL II, Encyclique *Fides et ratio*, 14 septembre 1998.

²⁴ On se souviendra en particulier du célèbre discours *Foi, raison et université - Souvenirs et réflexions* à son ancienne université de Ratisbonne, du 12 septembre 2006, mais aussi du discours à la *Bundestag* prononcé le 22 septembre 2011 (discours utilement commenté par M. DEL POZZO, *Il magistero di Benedetto XVI ai giuristi. Inquadramento, testi e commenti*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2013, pp. 159 et s.).

lées à «s'éclairer réciproquement, en se soutenant mutuellement et, si nécessaire, en se purifiant les unes les autres des extrémismes idéologiques dans lesquels elles peuvent tomber. La société européenne tout entière ne peut que tirer profit d'un lien renouvelé entre les deux domaines, soit pour faire face à un fondamentalisme religieux qui est surtout ennemi de Dieu, soit pour remédier à une raison 'réduite', qui ne fait pas honneur à l'homme».

Passant ensuite des notions abstraites aux initiatives pratiques, le pape mentionne le projet du Conseil de l'Europe consistant en l'organisation des rencontres sur la dimension religieuse du dialogue interculturel. Il souhaite aussi poursuivre la collaboration entre cet organisme et l'Église catholique afin de mener une réflexion éthique et instaurer une «nouvelle agora» sur les droits humains. Cette collaboration s'effectue non seulement à travers le Saint-Siège, mais aussi par l'entremise du Conseil des Conférences Épiscopales d'Europe (CCEE). Du point de vue du droit canonique, l'Église n'est plus concernée par le maintien d'un pouvoir juridictionnel même indirect dans les affaires temporelles, comme l'y encourageait l'ancienne conception de la communauté ecclésiale comme une «société juridique parfaite». Elle aspire, en revanche, à sauvegarder son autonomie ainsi qu'un pouvoir magistériel destiné à former les consciences qui le souhaitent tant *ad intra* que *ad extra*.

La référence faite au Saint-Siège et à la CCEE a trait à la voie institutionnelle de l'Église (encore appelée hiérarchique ou officielle), qui se déploie à plusieurs niveaux et selon diverses modalités. Comme l'on sait, depuis le concile Vatican II, c'est surtout l'autre voie ecclésiale de transformation du monde – privée ou personnelle – qui a été mise en exergue.²⁵ Bien que la mise en valeur de ce canal confié aux fidèles, spécialement aux laïcs, représente l'une des principales innovations du Concile et que celui-ci soit sans doute devenu dans les faits la modalité la plus importante de transformation de la société par l'Église, avec le recul d'un demi-siècle plus tard, un paradoxe s'impose à l'observateur: cette seconde voie est encore peu étudiée et développée dans les disciplines ecclésiales, celles-ci en restant souvent à l'affirmation de la liberté de religion et de l'autonomie dans les affaires temporelles. Or, il importe de souligner l'importance de l'action des juristes et des politiques dans le cadre de l'exercice de leur fonction judiciaire, parlementaire, d'expert, de lobbyiste... Cette activité du citoyen-chrétien ne saurait être réduite à une action neutre comparable à celle d'un rouage au sein d'un système qui ne peut se gripper; dans le même temps, elle est toujours la profession dans l'exercice de laquelle le laïc est précisément appelé à se sanctifier et à transformer la société. L'importance de la voie personnelle, pratiquée individuellement ou en association, est en définitive laissée à la responsabilité de

²⁵ Cf. CONCILE VATICAN II, Constitution *Gaudium et Spes*, n° 76 a; P. LOMBARDÍA, *Le droit public ecclésiastique selon Vatican II*, «Apollinaris» 40 (1967), pp. 59-112, spéc. 102.

chacun, à l'instar des pères fondateurs chrétiens qui ont su s'impliquer dans la vie politique et marquer l'Europe de leur empreinte. Il va de soi que la cohérence éthique en constitue un élément indispensable; dans le cas des fidèles catholiques elle se concrétise par la connaissance et la prise en compte du magistère ecclésiastique. Quant à l'approche institutionnelle, en particulier l'activité internationale du Saint-Siège, si elle a fait l'objet d'une sérieuse réduction au profit de l'autre voie, elle n'en conserve pas moins une valeur ajoutée spécifique qui la rend en quelque sorte irremplaçable.

Au terme de cette analyse, il ne me reste plus qu'à m'associer au vœu final du pape François: que l'Europe, «en redécouvrant son patrimoine historique et la profondeur de ses racines, en assumant sa vivante *multipolarité* et le phénomène de la *transversalité* en dialogue, retrouve cette jeunesse d'esprit qui l'a rendue féconde et grande». C'est en effet à la condition d'avoir recouvré son identité qu'elle sera en mesure de poursuivre sa propre construction et d'assumer pleinement dans le monde le rôle qui est encore le sien.

JEAN-PIERRE SCHOUPPE